SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA -

N. 159

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 21 febbraio 2024, n. 15)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 giugno 2024)



Roma, 10 giugno 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2024, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/2167, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 24 NOVEMBRE 2021, RELATIVA AI GESTORI DI CREDITI E AGLI ACQUIRENTI DI CREDITI E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2008/48/CE E 2014/17/UE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto in esame è volto al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. «Secondary Market Directive» o «SMD» o la «direttiva»), adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il 24 novembre 2021, relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati, esercitando la delega di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, «c.d. Legge di delegazione europea 2022-2023».

La SMD - con la quale si modificano, tra l'altro, le direttive 2008/48/CE (*Credit Consumer Directive*) e 2014/17/UE (*Mortgage Consumer Directive*) - è volta a rendere più dinamici i mercati secondari dei crediti deteriorati all'interno dell'Unione europea, irrobustendo i presidi posti a tutela dei debitori ceduti.

Nello specifico, la direttiva mira ad:

- aumentare la competizione, anche su base transnazionale, per favorire l'ingresso di nuovi player attraverso l'apertura dei singoli mercati nazionali (con effetti positivi, per esempio, in termini bid-ask price e di sviluppo del mercato secondario). A tal fine, vengono eliminati gli ostacoli posti a livello nazionale al trasferimento dei crediti deteriorati, consentendone, ad esempio, la cessione da parte degli enti creditizi ai «c.d. acquirenti di crediti» (persone fisiche e giuridiche che acquistano crediti nell'ambito della propria attività commerciale o professionale), e viene agevolata l'attività di due diligence da parte dei potenziali acquirenti;
- aumentare i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti. In particolare, viene creato un regime autorizzativo e di vigilanza applicabile ai «gestori di crediti» e disciplinati i rapporti tra acquirente, gestore dei crediti e, se del caso, fornitori di servizi di gestione dei crediti. Vengono, inoltre, introdotte disposizioni volte specificatamente alla tutela dei debitori, anche in caso di cessione dei crediti a soggetti di Paesi terzi (che, per esempio, sono chiamati a nominare un rappresentante all'interno dell'Unione, responsabile per il rispetto delle norme europee, e, in alcuni casi, a servirsi di un gestore autorizzato per l'attività di gestione), e previsti specifici obblighi informativi a favore dei debitori ceduti. Vengono, altresì introdotte regole di condotta per i gestori dei crediti, uno specifico regime di pubblicità attraverso la costituzione di un nuovo albo di vigilanza per i «gestori di crediti», nonché la possibilità di presentare reclami ai gestori dei crediti e alle Autorità competenti. Vengono, infine, previsti nuovi presidi in materia contrattuale e nei rapporti creditoredebitore nel caso di contratti di credito ai consumatori e di contratti di credito immobiliare ai consumatori.

La direttiva mira nel complesso ad aumentare il livello di armonizzazione all'interno del mercato unico, dettando alcune regole comuni cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all'interno dell'Unione e fissando *standard* uniformi per garantirne l'idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti.

Allo stesso tempo, tuttavia, riconoscendo le differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici (per esempio, in materia civile e penale), essa riserva alcuni margini di flessibilità agli Stati membri, consentendo di calibrare il recepimento e l'effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità esistenti a livello nazionale.

In particolare, la direttiva prevede la possibilità di:



- mantenere le limitazioni previste a livello nazionale in materia di cessione e acquisto di crediti, escludendo dall'ambito di applicazione della direttiva alcune tipologie di crediti deteriorati, nel caso derivino da un contratto di credito deteriorato che non è scaduto, è scaduto da meno di 90 giorni o non è risolto conformemente al diritto civile nazionale (articolo 2, paragrafo 3);
- mantenere le specificità nazionali in materia di cartolarizzazioni, lasciando impregiudicata (e, quindi, escludendo dall'ambito di applicazione della direttiva) la gestione di crediti deteriorati realizzata in base al diritto nazionale nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, a condizione che ciò: *a*) non influisca sul livello di tutela garantita ai consumatori dalla direttiva; *b*) assicuri che le autorità competenti ricevano comunque dai gestori di crediti le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza (articolo 2, paragrafo 4);
- preservare le riserve di legge previste a livello nazionale in materia di erogazione di finanziamenti, a prescindere dalla circostanza che tra le «attività di gestione del credito» sia ricompresa anche la rinegoziazione con il debitore, ad esempio consentendo di circoscrivere tale attività all'estinzione anticipata del credito e alla posticipazione dei termini di pagamento (articolo 3, paragrafo 1, n) 9, lettera *b*) e considerando 16);
- definire se i gestori di crediti, nello svolgimento dell'attività di gestione, sono autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti, ovvero se imporre il divieto di ricevere e detenere fondi dai debitori (articolo 6, paragrafo 1);
- estendere l'obbligo posto a carico degli acquirenti di crediti deteriorati di nominare un gestore autorizzato (o una banca o un intermediario del credito) per la gestione anche di altri contratti di credito, diversi da quelli previsti in via obbligatoria dalla direttiva (articolo 17, paragrafo 1), nonché imporre al gestore di crediti a tal fine nominato (o alla banca/intermediario del credito) di adempiere agli obblighi posti in capo all'acquirente di crediti ai sensi del diritto nazionale, compreso l'obbligo di segnalazione al registro dei crediti (articolo 17 paragrafo 5, comma 2);
- mantenere le competenze e le prerogative nazionali in materia di tenuta e segnalazione ai registri dei crediti, inclusa la possibilità di richiedere agli acquirenti informazioni ulteriori sui diritti del creditore, sul contratto e sulla sua esecuzione (articolo 17 paragrafo 3);
- consentire agli acquirenti di crediti di impiegare persone fisiche per la gestione dei crediti acquistati, prevedendo però un regime regolamentare e di vigilanza nazionale e senza che esse possano godere del «passaporto europeo» (articolo 17 paragrafo 4);
- designare più di un'autorità di vigilanza per l'esercizio dell'attività di supervisione, stabilendo i rispettivi compiti e designando una di esse come unico punto di contatto per gli scambi e le interazioni necessari con le autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri (articolo 21 paragrafi 3 e 4);
- riconoscere automaticamente (per gli Stati membri con regimi equivalenti o più rigorosi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva) come gestori autorizzati ai sensi della direttiva entità già attive a livello nazionale nella gestione dei crediti (articolo 32 paragrafo 2).

* * *

Il recepimento della direttiva all'interno degli Stati era fissato al 29 dicembre 2023. Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione dell'articolo 15, della legge di delegazione europea 2022-2023



(legge n. 15 del 2024), entrata in vigore il 10 marzo 2024. Dato il breve lasso temporale necessario per il perfezionamento del presente decreto legislativo, il relativo schema è stato posto in consultazione pubblica prima dell'entrata in vigore della suddetta delega. La consultazione pubblica si è chiusa il 29 febbraio 2024, raccogliendo 26 contributi.

Anche in considerazione dei diversi contributi pervenuti all'esito della consultazione pubblica, si è proceduto alla stesura dello schema di decreto in oggetto che, in attuazione della SMD, modifica e integra essenzialmente il **decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,** recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (di seguito «TUB»), nonché il **decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39**, in materia di revisione legale dei conti.

Lo schema di decreto introduce un nuovo capo II nel titolo V del TUB, dedicato all'attività di acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza. In particolare, viene eliminata la riserva di attività per l'acquisto di crediti in sofferenza e viene introdotta la riserva di attività sulla gestione dei crediti in sofferenza mediante l'istituzione di una nuova figura di intermediario prevista dalla SMD, denominata «gestore di crediti in sofferenza», autorizzata e vigilata dalla Banca d'Italia. Sono, inoltre, previsti interventi sul titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al titolo VIII.

Viene, inoltre, modificato l'articolo 19-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale, affinché tra gli «enti soggetti a regime intermedio» (oggetto di una disciplina più rigorosa di quella ordinaria) siano ricompresi anche i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 del TUB.

Lo schema di provvedimento esperisce l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 7 della legge n.15 del 2024, a eccezione di quella prevista dalla lettera *b*) in tema di modifica e integrazione al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di antiriciclaggio, stante i paralleli lavori di carattere sistemico sulla materia per il recepimento del c.d. «*AML package*». Con riferimento alla lettera *l*), il presente schema attua solo, le disposizioni in materia di obblighi di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva, mentre con riferimento alle modifiche che dovranno essere apportate alla legge 30 aprile 1999, n. 130, si procederà con specifico strumento normativo.

Il presente schema di decreto legislativo reca le disposizioni necessarie al recepimento della direttiva, rinviando, come in casi analoghi, alla Banca d'Italia l'adozione, con propri provvedimenti, delle disposizioni attuative di quanto previsto dalla norma primaria con riferimento agli aspetti di natura tecnica o applicativa.

In particolare, l'articolo 1 dello schema di decreto modifica il TUB:

- al **titolo V** introduce un nuovo **capo II** recante «Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza» contenente i seguenti **articoli**.
 - 1) L'articolo 114.1 (Definizioni) contiene alcune definizioni, tra cui, quelle relative a:
 - ✓ crediti in sofferenza: ovvero quelli inclusi nel portafoglio di banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti (ivi compresi quelli non ivi originati ma acquistati da soggetti diversi) e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia. La nuova disciplina in materia di acquisto e gestione delle sofferenze troverà applicazione con riferimento ai crediti in portafoglio non solo alle banche, ma anche ad altri intermediari abilitati alla concessione di finanziamenti (quali ad esempio intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB, fondi di investimento, società veicolo di cartolarizzazione). Tale scelta, non espressamente contemplata dalla direttiva, è volta ad assicurare la creazione di un mercato secondario unico, non



frammentato, delle sofferenze. In tale ambito vanno ricompresi anche i crediti classificati in sofferenza al momento dell'acquisto, che potrebbero essere riclassificati in bonis / forbearance/ UTP in una fase successiva alla cessione. Questi crediti che possono, pertanto, continuare ad essere detenuti e gestiti nell'ambito della nuova disciplina attuativa della SMD);

- ✓ gestione dei crediti in sofferenza, con indicazione delle quattro aree di attività in cui
 essa si sostanzia;
- ✓ **gestori di crediti in sofferenza**, nuova categoria di intermediari legittimati all'esercizio di un'attività riservata, previa autorizzazione e iscrizione nell'apposito albo:
- ✓ acquirenti dei crediti in sofferenza: le persone fisiche o giuridiche, diverse da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquistano crediti in sofferenza. Viene, quindi, consentita l'attività di acquisto dei crediti in sofferenza a cui non si applicano più i limiti già previsti dalla normativa primaria e secondaria, fermo restando l'obbligo di nominare un gestore professionale (banca, intermediario finanziario o gestore di crediti in sofferenza).
- 2) **Articolo 114.2 (Ambito di applicazione).** In attuazione della flessibilità riconosciuta dalla direttiva, l'ambito di applicazione dell'intervento normativo viene calibrato al fine di:
- a) disciplinare l'acquisto dei soli crediti classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia¹. In tale novero, (alla luce del considerando 12 della SMD) vanno ricompresi anche i crediti classificati come sofferenza al momento della cessione che potrebbero successivamente ritornare *in bonis* o ottenere una diversa classificazione (c.d. *reperfoming*);
- b) escludere dal nuovo regime la gestione di crediti in sofferenza realizzata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione in cui l'acquirente dei crediti si qualifichi come *Securitization Special Purpose Entity* (SSPE) ai sensi della disciplina unionale². Per contro, in tali ipotesi trovano applicazione gli obblighi informativi previsti dall'articolo 114.10.

Restano, pertanto, ricomprese nel nuovo quadro normativo le operazioni di cartolarizzazione «domestiche» (ovvero condotte nell'ambito della legge n. 130 del 1999 e non rientranti nell'ambito di applicazione del citato regolamento UE/2017/2402), per le quali il soggetto che si occupa dell'attività di recupero dovrà necessariamente essere una banca, un intermediario ai sensi dell'articolo 106 del TUB o un gestore di crediti in sofferenza, ferma restando la possibilità per tali soggetti di delegare, nell'ambito di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, questa attività a soggetti titolari di licenza per l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti ai sensi dell'articolo 115 del TULPS.

Mentre la limitazione *sub a*) è legata alle specificità dei crediti deteriorati diversi dalle sofferenze che vengono esclusi (per i quali è prevista una gestione attiva rispetto alle sofferenze, cui è funzionale anche la possibilità di erogare nuova finanza; possibilità che continuerebbe ad essere riservata ai



¹ Pertanto, all'acquisto a titolo professionale di crediti diversi dalle sofferenze continuerebbe a trovare applicazione la disciplina esistente.

² Cfr. regolamento (UE) 2017/2402. In questo caso, in linea con quanto oggi previsto per la gestione dei crediti cartolarizzati, resterebbe obbligatorio avvalersi di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del TUB, mentre l'attività di *sub-servicing* potrebbe essere esercitata – in regime di esternalizzazione – da un soggetto iscritto nel registro di cui all'articolo 115 del Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Sono, però, imposti requisiti ulteriori, per esempio, in materia di informativa ai debitori ceduti, per assicurare la conformità rispetto alle disposizioni della direttiva.

soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti tra cui non rientrano i gestori di crediti in sofferenza di cui al nuovo capo del TUB³), la scelta *sub b)* è coerente con il regime normativo già previsto a livello nazionale in materia di cartolarizzazione (cfr. legge 30 aprile 1999, n. 130).

L'articolo disciplina, inoltre, gli altri casi di esclusione previsti dalla stessa direttiva, che riguardano in particolare l'acquisto e/o gestione di crediti in sofferenza da parte di soggetti vigilati quali banche, i gestori di fondi di investimento e gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB.

Per questi ultimi non è previsto l'obbligo di chiedere l'autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza se l'attività è esercitata in Italia. Dovranno, invece, richiedere l'autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza se vogliano esercitare questa attività in ambito transfrontaliero per mezzo del c.d. «passaporto europeo». In coerenza con tale impianto, restano escluse dall'applicazione della disciplina le operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate dai Sistemi di garanzia dei depositanti (DGS) nell'ambito degli interventi delle misure di intervento straordinarie previsti dall'articolo 96-bis del TUB.

3) Articolo 114.3 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza). Esercitando la discrezionalità prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della SMD, prevede che l'acquirente di crediti in sofferenza sia sempre tenuto a nominare un gestore, una banca, un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del TUB per l'esercizio dell'attività di gestione dei crediti. Tale soggetto sarà responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla nuova disciplina, compresi gli obblighi di informativa. Tale scelta è dettata, da un lato, da esigenze di vigilanza (mediante tale obbligo, infatti, l'autorità potrà sempre interfacciarsi con un soggetto regolamentato a fini di verificare il rispetto della normativa applicabile) e, dall'altro, dalla volontà di assicurare maggior tutela al debitore ceduto, che pertanto interagirebbe con un soggetto regolamentato, autorizzato e vigilato. In virtù di ciò, non è stata, quindi, esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva, che consente all'acquirente di ricorrere anche a persone fisiche per la gestione dei crediti. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3 della direttiva, gli acquirenti di crediti parteciperanno alla centrale dei rischi. L'obbligo di segnalazione sarà assolto per il tramite delle banche, degli intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB o dei gestori di crediti in sofferenza che operano per conto degli acquirenti. In questo modo si assicurerà continuità nel regime di segnalazione, a tutela del sistema e dei suoi operatori.

Con precipuo riferimento ai gestori di crediti insofferenza, si prevede che, oltre alla attività di gestione di crediti in sofferenza come definiti dall'articolo 114.1 lettera a), possano svolgere anche attività ulteriori, quali il recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dal sopra citato articolo, nonché attività connesse e strumentali. Ciò consentirà, in concreto, ai soggetti iscritti all'albo dei gestori di crediti in sofferenza di esercitare anche le attività riferibili alla licenza di cui all'articolo 115 del TULPS, senza la necessità di una doppia iscrizione. In linea con quanto riconosciuto dalla direttiva, il gestore di crediti in sofferenza potrà anche essere «acquirente di crediti in sofferenza», curandone, al contempo, la relativa gestione.



³ L'articolato chiarisce, infatti, che l'attività di rinegoziazione esercitata dai gestori di crediti in sofferenza, svolta in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente, non può ricomprendere l'attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106 del TUB, non rilevando a tali fini l'estinzione anticipata del debito e la posticipazione dei termini di pagamento. Tale regola varrebbe anche per i gestori di crediti provenienti da altri Stati dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, anche nel caso siano autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti nello stato di origine.

In attuazione della specifica previsione dell'articolo 12 della direttiva, il gestore di crediti in sofferenza può, sotto la propria responsabilità, esternalizzare alcune attività di gestione a un soggetto terzo che fornisce servizi di gestione di crediti in sofferenza nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

Specifici obblighi e responsabilità in tema di scambio informativo sono, infine, rimessi in capo alla Banca d'Italia.

- 4) Articolo 114.4 (Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione). È previsto l'obbligo per le banche di fornire ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza, anche quando si tratti di una banca, le informazioni che consentano agli stessi di valutare autonomamente la probabilità di recupero dei crediti ceduti. È, inoltre, previsto un obbligo di informazione periodica in capo alle banche nei confronti di Banca d'Italia, o della analoga autorità dello Stato ospitante, circa i crediti in sofferenza ceduti. La Banca d'Italia può identificare ulteriori ipotesi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e della probabilità di recuperare il relativo valore sono fornite da soggetti diversi dalle banche al potenziale acquirente di crediti in sofferenza, disciplinando modalità e contenuti dell'informativa.
- 5) Articolo 114.5 (Albo dei gestori dei crediti in sofferenza). Prevede un obbligo di iscrizione a cura di Banca d'Italia, in apposito albo, consultabile pubblicamente e accessibile sul sito *internet* della stessa, per i gestori dei crediti in sofferenza che abbiano ottenuto l'autorizzazione a operare in Italia. La Banca d'Italia aggiorna le informazioni contenute nell'albo periodicamente e, in caso di revoca dell'autorizzazione, senza indugio. Sono iscritti all'albo anche i gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, in base alla disciplina sulla operatività transfrontaliera di cui all'articolo 114.9 del TUB.
- 6) Articolo 114.6 (Autorizzazione). Individua le condizioni per ottenere l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia a operare come gestore dei crediti in sofferenza. In particolare, è necessario che il richiedente: i) adotti la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; ii) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove è svolta almeno una parte dell'attività di gestione di crediti in sofferenza; iii) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del TUB per i titolari di partecipazioni in banche; iv) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo soddisfino i requisiti di cui all'articolo 26, commi 3, lettere a), b), limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), 5 e 6; v) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, riservatezza, nonché di quelle che disciplinano i diritti del creditore. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando il gestore di crediti in sofferenza autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività. Si prevede, inoltre, la necessità di ottenere una autorizzazione ad hoc per la ricezione e detenzione di fondi dai debitori alle condizioni previste dall'articolo 114.7 del TUB. Gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo



106 del TUB possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

- 7) Articolo 114.7 (Detenzione di fondi). I gestori di crediti in sofferenza potranno essere autorizzati a ricevere e detenere i fondi corrisposti dai debitori ai fini del loro successivo trasferimento agli acquirenti di crediti in sofferenza, purché tali somme siano accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento all'acquirente. Tali conti rappresenteranno patrimoni distinti e su di essi non saranno ammesse azioni né dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell'interesse degli stessi, né dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate. In questi casi è previsto un regime di segregazione patrimoniale analogo a quello previsto dalla legge n. 130 del 1999 in materia di cartolarizzazioni.
- 8) **Articolo 114.8 (Principi generali).** Individua i principi generali cui devono attenersi acquirenti e gestori dei crediti in sofferenza nei loro rapporti con i debitori.
- 9) Articolo 114.9 (Operatività transfrontaliera). Prevede la possibilità di operare come gestore dei crediti in sofferenza in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di appartenenza, anche senza stabilire succursali, purché in possesso dell'autorizzazione rilasciata alle condizioni e secondo la disciplina vigente nel Paese di origine (principio dell'home country control).
- 10) Articolo 114.10 (Informativa ai debitori ceduti). In linea con l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, viene previsto l'obbligo di informare il debitore ceduto dell'avvenuta cessione; l'obbligo ricade sul gestore, ovvero sulla banca o l'intermediario finanziario nominato per la gestione. Da tale informativa non discendono effetti giuridici (ad esempio, ai fini della efficacia della cessione). Inoltre, tale obbligo viene esteso anche al caso in cui il cessionario dei crediti in sofferenza sia una banca, un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del TUB, un organismo di investimento collettivo del risparmio, nonché alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. Tale scelta è reputata necessaria al fine di assicurare una regolamentazione coerente e un omogeneo livello di tutela dei debitori nel caso di cessioni di crediti in sofferenza, indipendentemente dalla natura del cessionario. Alla Banca d'Italia è, peraltro, riservato il potere di stabilire il contenuto e le modalità dell'informativa e di identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della informativa.

11) Articolo 114.11 - Vigilanza

Pur prevedendo la Direttiva la possibilità di designare più di un'autorità di vigilanza per l'esercizio dell'attività di supervisione - stabilendo i rispettivi compiti e designando una di esse come unico punto di contatto per gli scambi e le interazioni necessari con le autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri - la Banca d'Italia rappresenta l'unica autorità competente per l'esercizio dell'attività di vigilanza sui gestori di crediti in sofferenza nel nostro Paese. Sono in conseguenza definiti i poteri affidati alla Banca d'Italia per l'esercizio delle nuove funzioni.



12) Articolo 114.12 - Scambio di informazioni e cooperazione

La Banca d'Italia coopera, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare le rispettive funzioni e garantire l'applicazione coordinata dell'azione di vigilanza. In particolare, informa le autorità competenti dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse: i) su richiesta o ove ritenuto opportuno, dell'esito delle valutazioni in merito all'adeguatezza delle strutture organizzative o delle procedure per la tutela dei debitori ceduti ii) delle sanzioni amministrative e delle misure adottate ai sensi del nuovo capo II del titolo V e del titolo VI.

13) Articolo 114.13 - Rinvio

La norma prevede l'applicazione, in quanto compatibili, ai gestori di crediti in sofferenza della disciplina del TUB in materia di "partecipazioni nelle banche" e "trasparenza nelle condizioni contrattuali", di cui, rispettivamente, agli artt. 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52 e al titolo VI.

In particolare, i provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 19 TUB sono adottati dalla Banca d'Italia a seguito di una valutazione relativa esclusivamente alla reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25, con esclusione del requisito di cui al comma 2, lett. b) relativo alla competenza.

Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza, inoltre, viene richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ed il soddisfacimento dei criteri di competenza e correttezza, con applicazione dell'articolo 26, commi 3, lettere a), b), limitatamente ai requisiti di professionalità, d) ed f), 5 e 6. Trattandosi di materia di competenza del MEF - su cui sono già in corso riflessioni – non va esclusa l'ipotesi di adottare in un secondo momento una disciplina *ad hoc*.

È prevista, altresì, l'applicazione ai gestori di crediti in sofferenza della disciplina in materia di: poteri straordinari (articolo 78), liquidazione coatta amministrativa (articolo82), sospensione degli organi di amministrazione e controllo (articolo 113*bis*) e revoca dell'autorizzazione e liquidazione, con esclusione della applicazione alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'articolo 106 comma 1 (articolo 113*ter*).

14) Articolo 114.14 - Reclami ed esposti

Alla Banca d'Italia è affidato il compito di disciplinare le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori.

Si prevede che i debitori ceduti possano presentare alla Banca d'Italia esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.

• al **titolo VI TUB** rubricato "*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*", sono apportate le seguenti modifiche/integrazioni.

1) Articolo 120-noviesdecies

In materia di credito immobiliare ai consumatori, è previsto che il finanziatore comunichi al consumatore ogni eventuale modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto e sono state stabilite le modalità e il contenuto della citata comunicazione. Per quanto riguarda le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le informazioni di cui al nuovo comma 3.

Al comma 1 è inoltre specificato che, in caso di cessione del credito o del contratto di credito, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 125 *septies* TUB.



2) Art 125-bis- Contratti e comunicazioni

In materia di credito ai consumatori, è previsto che il finanziatore comunichi al consumatore ogni eventuale modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto e sono state stabilite le modalità e il contenuto della citata comunicazione. Per quanto riguarda le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le informazioni di cui al nuovo comma 3*bis*.

Al comma 3-quater, è stabilito che la citata comunicazione delle modifiche contrattuali deve essere fornita gratuitamente anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis. Tale previsione è stata ritenuta opportuna anche per allineamento a quanto previsto in materia di credito immobiliare ai consumatori.

3) Articolo 125-decies (Inadempimento del consumatore)

Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore. In ogni caso è previsto che il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.

4) Articolo 128 - Controlli

La disciplina dei controlli è integrata con il riferimento ai gestori dei crediti in sofferenza e è specificato che questa si applica anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di tutela del debitore ceduto previste dal nuovo titolo V, capo II, e delle relative disposizioni attuative.

• Il **titolo VIII**, relativo alla disciplina delle "Sanzioni" è integrato mediante il richiamo alla nuova disciplina introdotta in attuazione della SMD, sia per quanto riguarda l'estensione ai gestori di crediti in sofferenza delle sanzioni amministrative ivi previste, sia per quanto riguarda l'integrazione del novero delle violazioni rilevanti richiamando specificamente anche le nuove disposizioni.

L'articolo 2 dello schema di decreto provvede a modificare il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

Nello specifico, l'articolo **19** *bis*, rubricato "*Enti sottoposti a regime intermedio*" è integrato mediante la previsione alla lettera *l-bis*) dei gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB tra i soggetti sottoposti a regime intermedio.

L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali. Alla Banca d'Italia è rimesso il compito di dettare, entro sei mesi, disposizioni di attuazione, dalla cui entrata in vigore decorrerà anche l'applicazione della nuova disciplina. In linea con quanto previsto dalla direttiva, il presente decreto si applica solo alle cessioni di crediti effettuate a partire dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

I soggetti di cui all'articolo 115 TULPS, già attivi nella gestione di crediti in sofferenza, possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della normativa secondaria della Banca d'Italia; entro tale termine questi operatori ottengono l'autorizzazione oppure cessano di svolgere l'attività. A riguardo, è previsto l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 115 TULPS di presentare istanza di autorizzazione entro tre mesi dall'adozione



delle disposizioni secondarie della Banca d'Italia e la possibilità di continuare a operare per tutto il periodo di pendenza del procedimento di autorizzazione.

Si chiarisce che nell'attività di gestione delle sofferenze di cui alla nuova disciplina non è ricompresa l'attività esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione, da società di recupero crediti di cui all'articolo 115 TULPS in favore di banche, intermediari finanziari di cui all'art 106 TUB, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lett. q-bis) TUF, nonché gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 TUB.

Dal momento che le nuove regole rinviano (per quanto attiene ai requisiti degli esponenti aziendali), ovvero abrogano/modificano (per quanto attiene alla disciplina della riserva di attività di concessione di finanziamenti) previsioni contenute in decreti ministeriali, nella disciplina transitoria sono indicate specifiche previsioni di raccordo, in attesa che i pertinenti decreti siano modificati.

Viene specificato che ai gestori di crediti in sofferenza e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica si applicano anche le disposizioni contenute nella deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modifiche, adottata in attuazione dell'articolo 128-bis del medesimo decreto legislativo, in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo reca la clausola di invarianza finanziaria in forza della quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 reca l'entrata in vigore.



Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.

Relazione tecnica

Le disposizioni normative oggetto del decreto assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente la disciplina bancaria (TUB), e la disciplina in materia di revisione legale dei conti (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39), oltre ai profili riferiti agli specifici poteri di vigilanza, intervento e sanzionatori affidati alla Banca d'Italia.

Tali modifiche si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE (*Credit Consumer Directive*) e 2014/17/UE (*Mortgage Consumer Directive*) proponendosi di incoraggiare lo sviluppo del mercato secondario dei crediti deteriorati (*non-performing loans* - NPL), eliminando gli ostacoli al loro trasferimento attraverso la liberalizzazione dell'acquisto di crediti deteriorati, riservandone comunque la gestione ad operatori specializzati, iscritti in apposito albo, autorizzati a operare anche su base transfrontaliera all'interno dell'Unione, garantendo, al contempo, una maggiore tutela dei diritti dei debitori ceduti.

In particolare, è prevista l'introduzione nel Titolo V del TUB di un nuovo Capo II, dedicato all'attività di acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza; nello specifico, l'attività di acquisto di crediti in sofferenza viene liberalizzata (con soppressione della riserva di attività fino ad oggi prevista), mentre viene introdotta la riserva di attività sulla gestione di crediti in sofferenza con la connessa istituzione di una nuova figura di intermediario introdotta dalla SMD - il "gestore di crediti in sofferenza" - autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia. Sono inoltre previsti interventi sul Titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al Titolo VIII.

Viene, inoltre, modificato l'articolo 19 bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale, affinché tra gli «enti soggetti a regime intermedio» (oggetto di una disciplina più rigorosa di quella ordinaria) siano ricompresi anche i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 del TUB.

Il provvedimento esperisce l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 7 della legge 15/2024, ad eccezione di quelle previste dalla lettera b) in tema di modifica e integrazione al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 in materia di antiriciclaggio, stante i paralleli lavori di carattere sistemico sulla materia per recepimento del cd. «AML package» e dalla lettera l) in tema di ulteriori modifiche da apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, ove necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione dei crediti e la disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia dell'ordinamento nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso per il cui esercizio è comunque previsto il termine ordinario di dodici mesi.

La maggior parte delle discrezionalità previste dalla Direttiva viene esercitata direttamente in normativa primaria, mentre si riconosce alla Banca d'Italia il potere di emanare le necessarie disposizioni di attuazione, che riguarderanno aspetti di natura tecnica o applicativi.

L'autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, svolgerà le funzioni previste dal provvedimento, procederà ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. A tal proposito, si rammenta che la Banca d'Italia ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria.

Si prevede inoltre, l'estensione della disciplina sanzionatoria prevista dal titolo VIII del TUB ai «gestori di crediti in sofferenza». Gli importi derivanti dall'attività sanzionatoria saranno riversati dalle autorità competenti al bilancio dello Stato sulla base delle esistenti previsioni legislative.

Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 3 e 21»;

VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, e, in particolare, l'articolo 7»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2024;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [...];

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del *made in Italv*;

EMANA il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

- 1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al titolo V «Soggetti operanti nel settore finanziario» sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) è inserito il seguente capo: «capo I -Concessione di finanziamenti e soggetti operanti nel settore finanziario»;
 - 2) agli articoli 112, comma 8, e 114, comma 2, la parola «titolo» è sostituita dalla



seguente: «capo»;

3) dopo l'articolo 114 è inserito il seguente capo:

«Capo II

Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza

Articolo 114. 1

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente capo l'espressione:
- a) «crediti in sofferenza»: indica i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia;
- b) «gestione di crediti in sofferenza»: indica lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza:
 - 1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;
 - 2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106; a tali fini non costituisce attività di concessione di finanziamenti l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Non rientra nel presente numero 2) l'attività svolta da intermediari del credito come definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1, lettera h);
 - la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;
 - 4) l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;
- c) «gestori di crediti in sofferenza»: indica le società iscritte nell'albo di cui all'articolo 114.5 che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza;
- d) «gestori di crediti dell'Unione europea»: indica le imprese autorizzate ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia all'esercizio dell'attività di gestione di crediti per conto di acquirenti di crediti;
- e) «acquirenti di crediti in sofferenza»: indica la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;
- f) «Stato di origine del gestore di crediti» indica lo Stato dell'Unione europea in cui il gestore di crediti è stato autorizzato all'esercizio dell'attività;
- g) «Stato di origine dell'acquirente di crediti in sofferenza» indica lo Stato dell'Unione europea in cui l'acquirente di crediti in sofferenza o, per gli acquirenti di crediti in sofferenza di Stati terzi, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3, ha la residenza, il domicilio o la sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato nel quale è situata la sua sede principale;
- h) «Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza» indica lo Stato dell'Unione europea nel quale il gestore di crediti in sofferenza ha una succursale o presta attività di gestione di



crediti in sofferenza, e, in ogni caso, dove ha domicilio il debitore ceduto;

- i) «Stato in cui è stato concesso il credito» indica lo Stato dell'Unione europea nel quale il credito in sofferenza è stato concesso.
- 2. Se non diversamente disposto, le norme del presente capo che fanno riferimento all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza si applicano anche all'acquisto e alla gestione dei contratti sulla base dei quali il credito in sofferenza è stato concesso.
 - 3. Le definizioni indicate al comma 1 si applicano anche ai fini dei titoli VI e VIII.

Articolo 114.2

(Ambito di applicazione)

- 1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi in cui la gestione sia svolta da:
 - a) gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del medesimo decreto da essi gestiti, con riferimento ai crediti concessi o acquistati dai predetti organismi di investimento collettivo del risparmio;
 - b) banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;
 - c) intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l'attività è esercitata in Italia. Gli intermediari possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia se autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, comma 5.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.10, le disposizioni del presente capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402.

Articolo 114.3

(Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.2, l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza è riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9. I gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, possono svolgere:
 - a) l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati nella lettera
 a) dell'articolo 114.1;
 - b) attività connesse o strumentali.
- 2. L'acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 per svolgere l'attività di gestione dei crediti in sofferenza acquistati. L'acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106.



- 3. L'acquirente di crediti in sofferenza avente sede in uno Stato terzo nomina un rappresentante avente residenza, domicilio o sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, sede principale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea. Al rappresentante nominato si applicano le disposizioni del presente capo riferite all'acquirente di crediti in sofferenza.
- 4. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106, nominato ai sensi del comma 2, presta i propri servizi nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta.
- 5. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato ai sensi del comma 2:
- a) assicura il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali applicabili al credito;
- b) comunica all'atto della nomina alla Banca d'Italia le proprie generalità, il nominativo dell'acquirente di crediti in sofferenza e gli estremi dell'incarico assunto;
- c) in caso di cessione dei crediti in sofferenza dallo stesso gestiti a un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicità almeno semestrale alla Banca d'Italia con riferimento alle cessioni effettuate nel periodo i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l'importo dovuto aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore. La Banca d'Italia può prevedere frequenze maggiori;
 - d) assolve agli obblighi di informativa periodica previsti verso la Banca d'Italia.
- 6. Il gestore di crediti in sofferenza può esternalizzare lo svolgimento di alcune attività di gestione di crediti in sofferenza a un soggetto terzo che fornisce servizi di gestione di crediti in sofferenza, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 9, ferma restando la responsabilità del gestore di crediti in sofferenza per l'operato dei soggetti terzi cui ha esternalizzato le attività.
- 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e assolvono l'obbligo di segnalazione per il tramite di banche, intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 o gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'articolo 114.5.
 - 8. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente:
- a) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera b), alle autorità dello Stato membro ospitante e alle autorità dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse; e
- b) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera c), alle autorità dello Stato membro ospitante e alle autorità dello Stato membro di origine del nuovo acquirente di crediti in sofferenza, se diverse.
 - 9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

(Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione)

1. Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una valutazione del credito e della probabilità di recuperarne valore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza. Le informazioni sono fornite anche quando il potenziale acquirente è una banca.



- 2. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorità competente dello Stato ospitante, con periodicità almeno semestrale, informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti. La Banca d'Italia può prevedere una frequenza maggiore.
- 3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo in conformità a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2167 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea.
- 4. Le disposizioni indicate al comma 2 si applicano anche agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106.
- 5. La Banca d'Italia può estendere l'applicazione del comma 1 anche a soggetti diversi dalle banche, identificando i casi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il relativo valore sono fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza e disciplinando modalità e contenuti dell'informativa.

(Albo dei gestori dei crediti in sofferenza)

- 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente e accessibile sul sito *internet*, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell'articolo 114.6. La Banca d'Italia aggiorna le informazioni contenute nell'albo periodicamente e, in caso di revoca dell'autorizzazione, senza indugio.
- 2. I gestori di crediti in sofferenza indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
- 3. La Banca d'Italia iscrive altresì nell'albo i gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9.

Articolo 114.6

(Autorizzazione)

1. La Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:



- a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove è svolta almeno una parte dell'attività di cui all'articolo 114.1, comma 1, lettera b), numero 1;
- c) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13, commi 1 e 3;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13, comma 2;
- e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, riservatezza, nonché e di quelle che disciplinano i diritti del creditore.
- 2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando, dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1, non risulti assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal presente capo e dalle relative disposizioni attuative, nonché delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori.
- 3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni indicate nel comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando il gestore di crediti in sofferenza autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.
- 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attività intendono ricevere e detenere fondi dai debitori, quando sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 114.7. I gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attività non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori ne danno atto nell'istanza di autorizzazione.
- 5. Gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
 - 6. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

(Detenzione di fondi)

- 1. I gestori di crediti in sofferenza possono ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:
- a) le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza gestiti per conto dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento al rispettivo acquirente di crediti in sofferenza, secondo le condizioni con quest'ultimo concordate;
- b) le somme di denaro depositate ai sensi della lettera a) prima del trasferimento a ciascun acquirente di crediti in sofferenza costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori



del gestore di crediti in sofferenza o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono ammesse nei limiti delle somme di spettanza di questi ultimi. In caso di avvio nei confronti del gestore di crediti in sofferenza di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti, per un importo pari alle somme incassate e dovute agli acquirenti di crediti in sofferenza, vengono immediatamente e integralmente restituite a questi ultimi senza la necessità di deposito della domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme. Sulle somme di denaro depositate presso la banca non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla banca nei confronti del gestore di crediti in sofferenza. In caso di avvio nei confronti della banca di procedimenti di cui al titolo IV, nonché di procedure concorsuali, le somme accreditate sui conti correnti vengono immediatamente e integralmente restituite all'acquirente di crediti in sofferenza, senza la necessità di deposito della domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione delle somme.

- 2. I pagamenti effettuati dal debitore al gestore di crediti in sofferenza liberano il debitore dai relativi obblighi di pagamento nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza. Per ciascun pagamento, il gestore di crediti in sofferenza rilascia al debitore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, quietanza attestante l'importo ricevuto, la data di estinzione dell'obbligazione e i dati identificativi della stessa.
 - 3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

Articolo 114.8

(Principi generali)

- 1. Gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti con i debitori:
 - a) si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza;
 - b) forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;
 - c) garantiscono la riservatezza dei dati personali;
 - d) nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.

Articolo 114.9

(Operatività transfrontaliera)

- 2. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza negli altri Stati dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia e delle disposizioni del presente capo, nei limiti consentiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui è prestata l'attività.
- 3. I gestori di crediti dell'Unione europea possono svolgere le attività per le quali sono autorizzati nello Stato di origine nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, nei limiti e alle condizioni previste, in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, per l'esercizio di dette attività da parte dei gestori di crediti in sofferenza italiani. L'avvio dell'operatività è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di origine del gestore di crediti in sofferenza.



- 4. I gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi del comma 2 possono detenere fondi dei debitori a condizione che siano a ciò autorizzati nello Stato di origine e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 114.7. Essi possono rinegoziare termini e condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che ciò non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106.
- 5. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono stabilire succursali o svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

(Informativa ai debitori ceduti)

- 1. In caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato dall'acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell'articolo 114.3, comma 2, dà notizia individualmente al debitore ceduto dell'avvenuta cessione mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio di azioni di recupero del credito successive alla cessione.
- 2. L'informativa di cui al comma 1 è effettuata anche ogniqualvolta sia richiesta dal debitore ceduto.
- 3. La Banca d'Italia stabilisce il contenuto e le modalità della informativa di cui al presente articolo e delle successive comunicazioni con il debitore.
- 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 114.2, il presente articolo si applica anche alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da banche, intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 e da organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché a quelle effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. L'informativa è effettuata rispettivamente dalla banca acquirente, dall'intermediario finanziario acquirente, dal gestore come definito all'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
- 5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la Banca d'Italia, al fine di assicurare la trasparenza nei confronti del debitore ceduto, può identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della comunicazione.
- 6. L'informativa di cui al presente articolo è effettuata ferme restando le disposizioni dell'articolo 58, per le cessioni soggette all'applicazione dello stesso, nonché le disposizioni previste dal codice civile e da leggi speciali, in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi.

Articolo 114.11

(Vigilanza)

1. I gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.



- 2. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei gestori di crediti in sofferenza, anche per il tramite di questi ultimi.
- 3. La Banca d'Italia può chiedere, per il tramite dei gestori di crediti in sofferenza, agli acquirenti di crediti in sofferenza e ai debitori ceduti le informazioni utili all'esercizio della vigilanza ai sensi del presente capo e del titolo VI.
- 4. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali i gestori di crediti in sofferenza abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.
- 5. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale sui gestori di crediti in sofferenza aventi a oggetto: il governo societario, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, e i controlli interni.
 - 6. La Banca d'Italia può:
- a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei gestori di crediti in sofferenza per esaminare la situazione degli stessi;
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b):
- d) adottare per le materie indicate al comma 5, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli gestori di crediti in sofferenza riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria; le procedure per la gestione dei rapporti con i debitori.
- 7. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci o i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
- 8. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori di crediti in sofferenza o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali e chiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse, l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimi nei confronti di gestori di crediti in sofferenza o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali. La Banca d'Italia richiede la collaborazione delle autorità competenti dello Stato ospitante ovvero richiede alle autorità competenti dei medesimi Stati di effettuare tali accertamenti. Queste ultime possono specificare, caso per caso, le modalità con cui ottemperare alla richiesta di collaborazione.
- 9. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali o i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, che operano nel territorio della Repubblica. Le medesime autorità richiedono altresì la collaborazione della Banca d'Italia, che può specificare, caso per caso, le modalità con cui ottemperare alla richiesta, comunicando senza indugio gli esiti degli accertamenti. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti. Gli esiti degli accertamenti sono comunicati senza indugio all'autorità competente dello Stato di origine.
- 10. La Banca d'Italia esercita i controlli sulle attività svolte nel territorio della Repubblica dai gestori di crediti dell'Unione europea e sui soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, con le modalità da essa stabilite per le finalità previste dal presente capo e dal titolo VI. Su questi soggetti, la Banca d'Italia, d'iniziativa, può effettuare verifiche, ispezioni e indagini, anche informative, sulle attività di gestione di crediti svolte nel territorio della



Repubblica. I risultati dei controlli sono comunicati senza indugio all'autorità competente dello Stato di origine.

- 11. Quando risulta la violazione, da parte di gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 114.9, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente capo, la Banca d'Italia ne dà comunicazione all'autorità dello Stato di origine affinché quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarità. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia ai sensi del titolo VI.
- 12. In caso di continuazione della violazione, quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti, anche sanzionatori, dell'autorità dello Stato di origine, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi collettivi dei debitori, la Banca d'Italia può adottare nei confronti dei gestori di crediti dell'Unione europea le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere ulteriori attività di gestione di crediti in sofferenza, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di origine. Il divieto di intraprendere ulteriori attività di gestione di crediti in sofferenza cessa di avere effetto quando le autorità dello Stato di origine abbiano adottato provvedimenti adeguati, ovvero il gestore di crediti dell'Unione europea abbia intrapreso le azioni necessarie per porre rimedio alla violazione.
- 13. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo anche alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

Articolo 114.12

(Scambio di informazioni e cooperazione)

- 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia, nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, coopera, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare le rispettive funzioni e garantire l'applicazione coordinata dell'azione di vigilanza, anche al fine di evitare duplicazioni nell'applicazione di sanzioni o misure correttive. In particolare, la Banca d'Italia informa le autorità competenti dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse:
- a) su richiesta o ove ritenuto opportuno, dell'esito delle valutazioni in merito all'adeguatezza delle strutture organizzative o delle procedure per la tutela dei debitori ceduti;
- b) delle sanzioni amministrative e delle misure adottate ai sensi del presente capo e del titolo VI.

Articolo 114.13

(Rinvio)

- 1. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52, nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione prevista nell'articolo 19 è rilasciata valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25, secondo quanto previsto dal comma 3.
- 2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Ad essi si applica l'articolo 26, commi 3, lettere a) e b), limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), f0 e f0, f0 e f0, f0 e f0.
 - 3. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in gestori di crediti in sofferenza



si applica l'articolo 25, a eccezione del comma 2, lettera b).

- 4. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, a eccezione del comma 7.
- 5. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Art. 114.14

(Reclami ed esposti)

- 1. La Banca d'Italia disciplina le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori.
- 2. I debitori ceduti possono presentare alla Banca d'Italia, secondo la procedura dalla stessa pubblicata, esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.
- b) all'articolo 120-noviesdecies, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1:
 - 1.1) le parole: «118» ed «e» sono soppresse;
 - 1.2) dopo la parola: «120-quater» sono aggiunte le seguenti: «e 125-septies»;
 - 2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
 - «3. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti. 4. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le informazioni di cui al comma 3».
- c) all'articolo 125-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 2 la parola «118» è soppressa;
 - 2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
 - «3-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti. 3-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le informazioni di cui al comma 3-bis. 3-quater. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del comma 3-bis, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.».



«Articolo 125-decies

(Inadempimento del consumatore)

- 1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.
- 2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.».
- e) all'articolo 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, le parole: «gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «gli istituti di pagamento, gli intermediari finanziari e i gestori di crediti in sofferenza»;
 - 2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il comma 1 si applica anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di tutela del debitore ceduto previste dal titolo V, capo II, e delle relative disposizioni attuative.»
 - 3) al comma 3:
 - 3.1) la parola «ed» è soppressa;
 - 3.2) dopo la parola «e-bis)» sono inserite le seguenti: «ed e-ter»;
- f) all'articolo 139, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 114.13»; g) all'articolo 140, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 114.13»; h) all'articolo 144:
 - 1) al comma 1:
 - 1.1.) alinea, dopo le parole: «funzioni aziendali essenziali o importanti,» sono inserite le seguenti: «dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali,»;
 - 1.2) alla lettera *a*), dopo le parole: «in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,» sono inserite le seguenti: «114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52»;
 - 1.3) alla lettera *c*), dopo le parole: «125-*bis*, commi 1, 2, 3,» sono inserite le seguenti: «3-*bis*, 3-*ter*» e dopo le parole: «125-*octies*, commi 2 e 3,» sono inserite le seguenti: «125-*decies*»:
 - 1.4) dopo la lettera e-*bis*), è inserita la seguente: «e-*ter*) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2, 114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie»;
 - 2) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: «1-*ter*. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicata dalla Banca d'Italia a chiunque eserciti l'attività di gestione di crediti in sofferenza al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, nonché all'acquirente di crediti in sofferenza in caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e 7, e 114.8. Se la



violazione è commessa da una persona fisica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.»;

- 3) al comma 8:
 - 3.1) la parola: «ed» è soppressa;
 - 3.2) dopo la parola «e-bis)» sono inserite le seguenti: «ed e-ter»;
- i) all'articolo 144-bis, comma 1, le parole: «lettera a)» sono sostituite con le seguenti: «lettere a) ed e-ter)»;
- I) all'articolo 144-ter, comma 1, le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) ed e-ter)».

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39)

1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo la lettera *l*) è inserita la seguente: «*l-bis*) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB.».

ART. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

- 1. La Banca d'Italia adotta le disposizioni di attuazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
- 2. Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotti dal presente decreto, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1. Entro tale data essi ottengono l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, oppure cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo citato.
- 3. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta nel capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto, al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1, i soggetti indicati al comma 2 presentano istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 114.6. In pendenza del procedimento amministrativo di autorizzazione, tali soggetti possono continuare a operare anche oltre il termine previsto dal primo periodo. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell'istanza, essi cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6.
- 4. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina attuativa dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come richiamato dall'articolo 114.13 del medesimo decreto, fino all'entrata in vigore delle modifiche alla citata disciplina attuativa ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza si applicano i requisiti di professionalità previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.



- 5. Non costituisce attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi del capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attività di recupero stragiudiziale di crediti in sofferenza esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da soggetti titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per conto di gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, banche e intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché di gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto.
- 6. A partire dalla data di adozione delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e fino all'entrata in vigore delle modifiche alla disciplina attuativa dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attività di acquisto di crediti a titolo oneroso prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, si intende riferita all'acquisto di crediti diversi da quelli classificati in sofferenza ai sensi del capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Dalla medesima data, l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, continua a trovare applicazione limitatamente alla fattispecie di cui al numero 1), punto *ii*).
- 7. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data.
- 8. Ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modifiche, adottata in attuazione dell'articolo 128-bis del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993.

ART. 4 (Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 5 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



TAVOLA DI CONCORDANZA DEGLI ARTICOLI DELLA SMD E NORME NAZIONALI DI RECEPIMENTO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Modifiche al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario)

Articoli SMD	Contenuto	Normativa nazionale	Note
Articolo 1 (Oggetto)	La presente direttiva stabilisce un quadro e requisiti comuni per: a) i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti;	Non necessaria (non prescrive un obbligo da recepire)	
	b) gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio stabilito nell'Unione.		
Art. 2.1 (Ambito di applicazione)	a) i gestori di crediti che agiscono per conto di un acquirente di crediti con riferimento ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale applicabili; b) acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da	Articolo 114.2, comma 1 (Ambito di applicazione)	
	un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale applicabili.		
Art. 2.2	2. Con riferimento ai contratti di credito che rientrano nel suo ambito di applicazione, la presente direttiva non pregiudica i principi del diritto contrattuale né quelli del diritto civile a norma del diritto nazionale in merito al trasferimento dei diritti del creditore in forza di un contratto di	Non necessaria (non prescrive un obbligo da recepire)	



	credito o del contratto di credito stesso, né la tutela garantita ai consumatori o ai debitori a norma, in particolare, dei regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) n. 1215/2012 nonché delle direttive 93/13/CEE, 2008/48/CE, 2014/17/UE e delle rispettive disposizioni nazionali di recepimento o di altre disposizioni pertinenti dell'Unione o del diritto nazionale in materia di protezione dei consumatori e diritti dei debitori.		
Art. 2.3	3. La presente direttiva non pregiudica le limitazioni imposte dalle normative nazionali degli Stati membri in merito al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, che non è scaduto, è scaduto da meno di 90 giorni o che non è risolto conformemente al diritto civile nazionale.	Art. 114.1., comma 1, lettera a) (Definizioni) 114.2, comma 1 (Ambito di applicazione)	Norma attuata limitando l'ambito di applicazione della nuova riserva alla gestione di crediti in sofferenza come definiti dalle diposizioni secondarie della Banca d'Italia.
Art. 2.4	4. La presente direttiva lascia impregiudicate le prescrizioni delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di gestione dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito o del contratto di credito stesso quando l'acquirente di crediti è una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) nella misura in cui tali legislazioni nazionali:	Art. 114.2, comma 2 (Ambito di applicazione) Art. 114.10, comma 4 (Informativa ai debitori ceduti)	Norma attuata escludendo dall'ambito di applicazione delle disposizioni di attuazione della SMD le operazioni di cartolarizzazione salvo per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione individuale previsto per il debitore ceduto.
	a) non influiscono sul livello di tutela garantita ai consumatori dalla presente direttiva;		
	b) assicurano che le autorità competenti ricevano le informazioni necessarie dai gestori di crediti.		
Art. 2.5	5. La presente direttiva non si applica:	Art. 114.1., comma 1, lettera e) (Definizioni)	
	a) alla gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, effettuata da:	Art. 114.2, comma 1 (Ambito di applicazione) Articolo 3 (Disposizioni transitorie e	
	i) un ente creditizio stabilito nell'Unione;	finali)	



	ii) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato conformemente alla direttiva 2011/61/UE o una società di gestione o una società di investimento autorizzata conformemente alla direttiva 2009/65/CE, a condizione che la società di investimento non abbia designato una società di gestione ai sensi di tale direttiva, per conto del fondo che gestisce;		
	iii) un ente non creditizio soggetto alla vigilanza di un'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 20 della direttiva 2008/48/CE o all'articolo 35 della direttiva 2014/17/UE quando svolge attività in tale Stato membro;		
	b) alla gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, che non è stato emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione, tranne nei casi in cui i diritti del creditore derivanti dal contratto di credito o il contratto di credito stesso sono sostituiti da un contratto di credito emesso da tale ente creditizio;		
	c) all'acquisizione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso da parte di un ente creditizio stabilito nell'Unione;		
	d) al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, verificatosi prima della data di cui all'articolo 32, paragrafo 2, primo comma.		
Art. 2.6	6. Gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione della presente direttiva la gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso effettuata da notai e ufficiali giudiziari pubblici, quali definiti dal diritto nazionale, o avvocati, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), quando esercitano attività di gestione di crediti nel quadro della loro professione.	Discrezionalità non esercitata	



Articolo 3	Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:	Art. 114.1 (Definizioni)	Non sono state inserite in forma
(Definizioni)	1) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;		espressa in quanto ritenute non necessarie, le definizioni:
			-sub 4), coperta dalla previsione dell'art. 114.2;
	a) «creditore»: un ente creditizio che ha emesso un credito o un acquirente di crediti;		- sub 5), coperta dalla previsione 114.3, comma 4;
	di cledid,		- sub 7) in quanto coperta dalla previsione dell'art. 114.3, comma 6;
	3) «debitore»: una persona fisica o giuridica che ha concluso un contratto di credito con un ente creditizio, compreso il suo successore legale o		- sub 12) in quanto già inclusa nel TUB (Titolo VI);
	cessionario;		- sub 13) in quanto coperta dal combinato disposto dell'art. 114.1,
	4) «contratto di credito»: un contratto nella sua versione originaria, modificato o sostituito, in base al quale un ente creditizio concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga;		comma 1, lett. a) e comma 2.
	5) «contratto di gestione del credito»: un contratto scritto concluso tra un acquirente di crediti e un gestore di crediti riguardante i servizi che quest'ultimo deve prestare per conto dell'acquirente di crediti;		
	6) «acquirente di crediti»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un ente creditizio che acquisisce i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale applicabili;		
	7) «fornitore di servizi di gestione dei crediti»: un terzo di cui si avvale il gestore di crediti per lo svolgimento di una delle attività di gestione del credito;		
	8) «gestore di crediti»: una persona giuridica che, nel quadro della sua attività d'impresa, gestisce e fa rispettare i diritti e gli obblighi legati ai		



diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, per conto di un acquirente di crediti, e svolge almeno una o più delle attività di gestione dei crediti;

- 9) «attività di gestione dei crediti»: una o più delle attività seguenti:
 - a) riscuotere o recuperare dal debitore, conformemente al diritto nazionale, i pagamenti dovuti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso;
 - b) rinegoziare con il debitore, conformemente al diritto nazionale, i termini e le condizioni relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti, qualora il gestore di crediti non sia un «intermediario del credito» ai sensi dell'articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48/CE o dell'articolo 4, punto 5, della direttiva 2014/17/UE;
 - c) gestire eventuali reclami relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso;
 - d) informare il debitore di qualsiasi variazione dei tassi di interesse, degli oneri o dei pagamenti dovuti legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso;

10) «Stato membro di origine»: per il gestore di crediti, lo Stato membro in cui è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale e, per l'acquirente di crediti o il suo rappresentante, lo Stato membro in cui è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;



	11) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine, in cui il gestore di crediti ha stabilito una succursale o in cui svolge attività di gestione dei crediti e, in ogni caso, lo Stato membro in cui il debitore è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;		
	12) «consumatore»: una persona fisica che, nell'ambito dei contratti di credito disciplinati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale o professionale;		
	13) «contratto di credito deteriorato»: un contratto di credito classificato come esposizione deteriorata conformemente all'articolo 47 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.		
Articolo 4 (Requisiti generali)	1. Gli Stati membri esigono che il gestore di crediti ottenga un'autorizzazione nello Stato membro di origine prima di iniziare la propria attività all'interno del territorio di quest'ultimo, in conformità dei requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.	Art. 114.3, comma 1 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	
	2. Gli Stati membri conferiscono il potere di concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 21, paragrafo 3.		
Articolo 5 (Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)	1. Fatto salvo l'articolo 6, gli Stati membri stabiliscono i requisiti seguenti per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1: a) il richiedente è una persona giuridica di cui all'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la cui sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la cui sede principale si trovi nello Stato membro in cui il richiedente chiede l'autorizzazione;	Art. 114.6 (Autorizzazione) Art. 114.13 (Rinvio)	L'Art. 114.13 rileva per i richiami ivi previsti agli articoli del TUB in materia di partecipazioni al capitale ed esponenti aziendali.
	b) i membri dell'organo di direzione o di amministrazione del richiedente godono di una reputazione sufficientemente buona dimostrata provando che:		



- possiedono un certificato penale che non riporta condanne, o un documento avente funzione analoga a livello nazionale, in riferimento a pertinenti illeciti penali connessi in particolare con quelli contro il patrimonio, relativi a servizi e attività finanziari, al riciclaggio, all'usura, alle frodi, ai reati fiscali, alla violazione del segreto professionale o all'integrità fisica nonché connessi con qualsiasi altro reato previsto dalla legislazione in materia di società, fallimenti, insolvenza o tutela dei consumatori;
- gli effetti cumulativi di incidenti minori non pregiudicano la loro buona reputazione;
- sono sempre stati trasparenti, aperti e collaborativi nelle loro relazioni professionali precedenti con le autorità di vigilanza e di regolamentazione;
- iv) non sono oggetto di alcuna procedura di insolvenza in corso o non sono stati dichiarati falliti in precedenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale;
- c) l'organo di direzione o di amministrazione del richiedente, nel suo complesso, possiede un'esperienza e conoscenze sufficienti per condurre l'attività in modo competente e responsabile;
- d) le persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale del richiedente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, godono di sufficiente buona reputazione dimostrata dal soddisfacimento dei requisiti di cui alla lettera b), punti i) e iv), del presente paragrafo;
- e) il richiedente dispone di solidi dispositivi di governo societario e di adeguati meccanismi di controllo interno, comprese le procedure contabili e di gestione del rischio, che assicurano il rispetto dei diritti del debitore e



Articolo 6 (Capacità di	1. Gli Stati membri accertano se i gestori di crediti, nello svolgimento di attività di gestione dei crediti:	Art. 114.7 (Detenzione di fondi)	
	3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine rifiutano l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nel caso in cui il richiedente non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).		
	2. Previa consultazione di tutti i pertinenti portatori di interessi e tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, l'ABE pubblica orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 relativamente ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.		
	i) il richiedente è soggetto, in virtù del diritto nazionale applicabile, a obblighi di segnalazione e informativa al pubblico.		
	h) il richiedente dispone di idonee procedure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo nel caso in cui le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849 definiscono i gestori di crediti come soggetti obbligati ai fini della prevenzione e della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;		
	g) il richiedente dispone di adeguate e specifiche procedure interne che assicurano la registrazione e il trattamento dei reclami del debitore;		
	f) il richiedente applica una politica adeguata a garantire il rispetto delle norme in materia di tutela e il leale e diligente trattamento dei debitori, anche tenendo conto della loro situazione finanziaria e, se del caso, della necessità di deferire tali debitori a consulenti in materia di debito o ai servizi sociali;		
	il rispetto delle leggi che disciplinano i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o il contratto di credito stesso, e del regolamento (UE) 2016/679;		



detenere fondi) a) sono autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti; oppure b) è loro vietato di ricevere e detenere fondi dai debitori. 2. Se i gestori di crediti sono autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori a norma del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri: a) stabiliscono, oltre ai requisiti per la concessione di un'autorizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il requisito che il richiedente possegga un conto separato in un ente creditizio in cui tutti i fondi ricevuti dai debitori sono accreditati e mantenuti fino al loro convogliamento al rispettivo acquirente di crediti, alle condizioni concordate con quest'ultimo; b) provvedono affinché tali fondi siano protetti, conformemente al diritto nazionale e nell'interesse degli acquirenti di credito, dalle pretese degli altri creditori dei gestori di crediti, in particolare in caso di insolvenza; c) stabiliscono che, quando un debitore esegue un pagamento a un gestore di crediti al fine di rimborsare, parzialmente o totalmente, gli importi dovuti relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, tale pagamento è considerato erogato all'acquirente di crediti; d) impongono al gestore di crediti, ogniqualvolta riceve fondi dal debitore, di consegnare a quest'ultimo una ricevuta o una quietanza liberatoria, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, in cui sono riportati gli importi ricevuti. 3. Quando non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori nell'ambito del loro modello imprenditoriale, i gestori di crediti palesano tale intenzione nella domanda di autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1. In tali casi i requisiti previsti in conformità del paragrafo 2,



lettera a), del presente articolo non si applicano.

Articolo 7 (Procedura di autorizzazione dei gestori di crediti)	1. Gli Stati membri stabiliscono una procedura per l'autorizzazione dei gestori di crediti che consenta al richiedente di presentare una domanda, fornendo tutte le informazioni necessarie all'autorità competente dello Stato membro di origine al fine di verificare che il richiedente soddisfi tutte le condizioni stabilite nelle misure nazionali che recepiscono l'articolo 5, paragrafo 1, e, ove pertinente, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).	Art. 114.6, (Autorizzazione)	comma 3	Non è necessario prevedere il ricorso giurisdizionale a fronte dei provvedimenti dell'autorità in quanto principio generale dell'ordinamento.
	La domanda di autorizzazione dei gestori di crediti di cui al paragrafo 1 è corredata degli elementi seguenti:			
	a) prova dello stato giuridico del richiedente e copia del suo atto costitutivo e del suo statuto;			
	b) indirizzo della sede principale o della sede legale del richiedente;			
	c) identità dei membri dell'organo di direzione o di amministrazione del richiedente e delle persone che detengono partecipazioni qualificate, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013;			
	d) prova del fatto che il richiedente rispetta le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c);			
	e) prova del fatto che le persone che detengono partecipazioni qualificate, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013 rispettano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della presente Direttiva;			
	f) prova dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e);			
	g) prova della politica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f);			



	h) prova delle procedure interne di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g);		
	i) prova delle procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h);		
	j) ove pertinente, prova dell'esistenza di un conto separato presso un ente creditizio quale previsto all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a);		
	k) eventuali contratti di esternalizzazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1.		
	3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, se la domanda è completa.		
	4. Gli Stati membri provvedono affinché, entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni richieste, le autorità competenti dello Stato membro di origine notifichino al richiedente il la concessione o il diniego dell'autorizzazione indicando le ragioni del diniego.		
	5. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo giurisdizionale, qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine decidano di rifiutare la richiesta di autorizzazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, o qualora, entro i termini di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti non abbiano adottato alcuna decisione in merito alla domanda.		
Articolo 8 (Revoca dell'autorizzazione)	1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine dispongano dei necessari poteri di vigilanza e indagine, nonché dei poteri sanzionatori, in conformità dell'articolo 22 per revocare l'autorizzazione concessa a un gestore di crediti se tale gestore di crediti:	Art. 114.6, comma 6 (Autorizzazione)	
	a) non si avvale dell'autorizzazione entro 12 mesi dalla data della sua concessione; o		



	b) rinuncia espressamente all'autorizzazione; o		
	c) ha cessato di esercitare l'attività di gestore di crediti da oltre 12 mesi; o		
	d) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con altro mezzo irregolare; o		
	e) non soddisfa più i requisiti per la concessione dell'autorizzazione come gestore di crediti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, e, ove pertinente, all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a); o		
	f) commette una grave violazione delle norme applicabili, comprese le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva o di altre norme a tutela dei consumatori, comprese le norme applicabili dello Stato membro ospitante e dello Stato membro in cui il credito è stato concesso.		
	2. In caso di revoca dell'autorizzazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine informino immediatamente le autorità competenti degli Stati membri ospitanti, se il gestore di crediti presta servizi a norma dell'articolo 13, e anche le autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.		
Articolo 9 (Elenco o registro dei gestori di crediti autorizzati)	1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti istituiscano e gestiscano quanto meno un elenco o, se ritenuto più opportuno, un registro nazionale di tutti i gestori di crediti che sono autorizzati a prestare servizi nel loro territorio, compresi i gestori di crediti che prestano servizi a norma dell'articolo 13 della presente direttiva.	Art. 114.5 (Albo dei gestori di crediti in sofferenza)	
	L'ABE elabora orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per l'istituzione e la tenuta di detti elenchi o registri, specificando i tipi di informazioni in essi contenute, al fine di		



	garantire parità di condizioni in tutta l'Unione e trasparenza per gli acquirenti di crediti e per i debitori. 2. L'elenco o il registro di cui al paragrafo 1 è pubblicamente accessibile online sul sito web delle autorità competenti ed è aggiornato periodicamente. 3. Nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata a norma dell'articolo		
	8, le autorità competenti aggiornano immediatamente l'elenco o il registro di cui al paragrafo 1 del presente articolo.		
Articolo 10.1 (Rapporti con i debitori, comunicazione del trasferimento e comunicazioni successive)	Gli Stati membri esigono che gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti, nei loro rapporti con i debitori: a) agiscano in buona fede, in modo equo e professionale; b) forniscano ai debitori informazioni che non siano fuorvianti, poco chiare o false;	Art. 114.8 (Principi generali)	
	c) rispettino e tutelino le informazioni personali e la riservatezza dei debitori; d) comunichino con i debitori in un modo che non costituisca molestia, coercizione o indebito condizionamento.		
Articolo 10 (commi 2, 3 e 4) (Rapporti con i debitori, comunicazione del trasferimento e comunicazioni successive)	2. Gli Stati membri provvedono affinché, dopo qualsiasi trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, a un acquirente di crediti, e sempre rispetto all'avvio del recupero dei crediti, ma anche ogniqualvolta richiesto dal debitore, l'acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, l'entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, invii al debitore una comunicazione, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, che comprenda almeno quanto segue:	Art. 114.10 (Informativa ai debitori ceduti)	



a) informazioni in merito al fatto che il trasferimento avuto luogo, compresa la data del trasferimento;

b) i dati d'identificazione e di contatto dell'acquirente di crediti;

c) ove nominato, i dati d'identificazione e di contatto del gestore di crediti o dell'entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii);

d) ove nominato, le prove relative all'autorizzazione del gestore di crediti concessa a norma dell'articolo 7;

e) ove pertinente, i dati d'identificazione e i dati di contatto del fornitore di servizi di gestione dei crediti;

f) presentato in modo evidente, un punto di contatto presso l'acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, presso l'entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o presso il gestore di crediti e, se del caso, presso il fornitore di servizi di gestione dei crediti, da cui ricevere informazioni se necessario;

g) informazioni sugli importi dovuti dal debitore al momento della comunicazione, specificando quanto dovuto sotto forma di capitale, interessi, commissioni e altri oneri consentiti;

h) una dichiarazione attestante che tutto il pertinente diritto dell'Unione e nazionale riguardante in particolare l'esecuzione dei contratti, la tutela dei consumatori, i diritti del debitore e il diritto penale continua ad applicarsi;

i) il nome, l'indirizzo e i dati di contatto delle autorità competenti dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale



			1
	e alle quali il debitore può presentare un reclamo.		
	La comunicazione di cui al primo comma è redatta in un linguaggio chiaro e comprensibile per il pubblico.		
	3. Gli Stati membri provvedono affinché, in tutte le successive comunicazioni con il debitore, l'acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, l'entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, si includano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera f), del presente articolo, tranne nel caso in cui si tratti della prima comunicazione successiva alla nomina di un nuovo gestore di crediti, nel qual caso sono incluse anche le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), del presente articolo.		
	4. I paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicati eventuali requisiti aggiuntivi in materia di comunicazioni previsti da altre normative dell'Unione o nazionali applicabili.		
Articolo 11 (Rapporto contrattuale tra il gestore di crediti e l'acquirente di crediti)	1. Quando un acquirente di crediti non svolge direttamente attività di gestione dei crediti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti nominato presti i suoi servizi in relazione alla gestione e all'esecuzione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito stesso, sulla base di un contratto di gestione dei crediti con l'acquirente di crediti.	Art. 114.3 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	
	2. Il contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 contempla quanto segue:		
	a) una descrizione dettagliata delle attività di gestione dei crediti svolte dal gestore di crediti;		
	b) il livello di remunerazione del gestore di crediti o le modalità di calcolo di tale remunerazione;		
	c)la misura in cui il gestore di crediti può rappresentare l'acquirente di		



crediti nei confronti del debitore;

d)l'impegno delle parti a rispettare il diritto dell'Unione e il diritto nazionale applicabili ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso, anche per quanto riguarda la tutela dei consumatori e la protezione dei dati;

e)una clausola che imponga il leale e diligente trattamento dei debitori.

- 3. Gli Stati membri provvedono affinché il contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 contenga un requisito in base al quale il gestore di crediti notifica all'acquirente di crediti, prima dell'esternalizzazione, le sue attività di gestione dei crediti.
- 4. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti conservi e mantenga la seguente documentazione per almeno cinque anni a decorrere dalla data di risoluzione del contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 o per la durata del termine di prescrizione di legge applicabile nello Stato membro di origine, ma in entrambi i casi per non più di 10 anni:
- a) la corrispondenza pertinente con l'acquirente di crediti e il debitore, alle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile;
- b) le istruzioni pertinenti ricevute dall'acquirente di crediti in relazione ai diritti del creditore derivante da ciascun contratto di credito deteriorato, o il contratto di credito deteriorato stesso, che esso gestisce ed esegue per conto dell'acquirente di crediti, alle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile;
- c) il contratto di gestione dei crediti.
- 5. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti metta la



	documentazione di cui al paragrafo 4 a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.		
Articolo 12 (Esternalizzazione da parte del gestore di crediti)	1. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove il gestore di crediti si avvalga di un fornitore di servizi di gestione dei crediti per lo svolgimento delle attività di gestione dei crediti, il gestore di crediti conservi la piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi di cui alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. L'esternalizzazione di tali attività di gestione dei crediti è subordinata alle condizioni seguenti:	Art. 114.3, commi 6 e 9 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	
	a) la conclusione di un contratto di esternalizzazione scritto tra il gestore di crediti e il fornitore di servizi di gestione dei crediti, in forza del quale il fornitore di servizi di gestione dei crediti è tenuto a rispettare le disposizioni legali applicabili, comprese le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, e il pertinente diritto dell'Unione o il diritto nazionale applicabile ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito, o al contratto di credito stesso;		
	b) è vietato esternalizzare a un fornitore di servizi di gestione dei crediti tutte le attività di gestione dei crediti contemporaneamente;		
	c) il rapporto contrattuale tra il gestore di crediti e l'acquirente di crediti e gli obblighi contrattuali del gestore di crediti nei confronti dell'acquirente di crediti o dei debitori non sono modificati dal contratto di esternalizzazione concluso con il fornitore di servizi di gestione dei crediti;		
	d) il rispetto da parte del gestore di crediti dei requisiti per la sua autorizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non è compromesso dall'esternalizzazione di alcune delle sue attività di gestione del credito;		
	e) l'esternalizzazione a un fornitore di servizi di gestione dei crediti non impedisce la vigilanza del gestore di crediti da parte delle autorità competenti in conformità degli articoli 14 e 21;		



f) il gestore di crediti ha accesso diretto a tutte le informazioni pertinenti relative alle attività di gestione dei crediti esternalizzate al fornitore di servizi di gestione dei crediti;

g) dopo la risoluzione del contratto di esternalizzazione, il gestore di crediti dispone delle competenze e delle risorse per poter prestare le attività di gestione dei crediti esternalizzate.

L'esternalizzazione delle attività di gestione dei crediti non è effettuata in modo tale da compromettere la qualità del controllo interno del gestore di crediti o la solidità o la continuità delle sue attività di gestione del credito.

- 2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti informi le autorità competenti dello Stato membro di origine e, se del caso, dello Stato membro ospitante prima di esternalizzare le sue attività di gestione dei crediti in conformità del paragrafo 1.
- 3. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti conservi e mantenga la documentazione relativa alle pertinenti istruzioni fornite al fornitore di servizi di gestione dei crediti, in conformità delle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile, e al contratto di esternalizzazione di cui al paragrafo 1, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di risoluzione del contratto di esternalizzazione o per la durata del termine di prescrizione legale applicabile nello Stato membro, ma in entrambi i casi per non più di 10 anni.
- 4. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti e il fornitore di servizi di gestione dei crediti mettano le informazioni di cui al paragrafo 3 a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
- 5. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di gestione dei crediti non siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori.



T.				
Articolo 13 (Libertà di prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante)	1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti che ha ottenuto l'autorizzazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, nello Stato membro di origine abbia il diritto di prestare nell'Unione i servizi contemplati in tale autorizzazione, senza pregiudizio delle limitazioni o dei requisiti stabiliti dal diritto nazionale dello Stato membro ospitante in conformità della presente direttiva, compreso, se del caso, il divieto di ricevere e detenere fondi dai debitori, che non siano collegati ad altri requisiti di autorizzazione dei gestori di crediti, o di quelli previsti per la rinegoziazione dei termini e delle condizioni relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso.	Art. 114.9 transfrontaliera)	(Operatività	
	2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora intenda prestare servizi in uno Stato membro ospitante, il gestore di crediti che ha ottenuto un'autorizzazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, nello Stato membro di origine fornisca all'autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni seguenti:			
	a) lo Stato membro ospitante in cui il gestore di crediti intende prestare i suoi servizi e, se tale informazione è già nota al gestore di crediti, lo Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine;			
	b) se del caso, l'indirizzo della succursale del gestore di crediti stabilita nello Stato membro ospitante;			
	c) se del caso, l'identità e l'indirizzo del fornitore di servizi di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante;			
	d) l'identità delle persone responsabili della direzione delle attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante;			
	e) se del caso, informazioni sulle misure adottate per adeguare le procedure interne, i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno per garantire la conformità con la normativa applicabile			



ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso;

f) una descrizione della procedura stabilita per conformarsi alle norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, in virtù delle quali il diritto nazionale dello Stato membro ospitante che recepisce la direttiva (UE) 2015/849 designa i gestori di crediti come soggetti obbligati ai fini della prevenzione e della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

g) il fatto che il gestore di crediti dispone o meno di mezzi adeguati per comunicare nella lingua dello Stato membro ospitante o nella lingua del contratto di credito;

h) se il gestore di crediti è autorizzato o meno nello Stato membro di origine a ricevere e detenere fondi dai debitori.

- 3. Entro 45 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, che ne notificano immediatamente il ricevimento. Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano successivamente il gestore di crediti della data in cui le informazioni sono state comunicate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e della data in cui dette autorità competenti notificano il ricevimento delle informazioni. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 anche alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.
- 4. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo giurisdizionale se le autorità competenti dello Stato membro di origine non comunicano le informazioni di cui al paragrafo 2.



	5. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti possa iniziare a prestare servizi nello Stato membro ospitante a decorrere dalla prima delle date seguenti:		
	a) la data di ricezione della notifica mediante la quale le autorità competenti dello Stato membro ospitante confermano il ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3;		
	b) in caso di mancata ricezione della notifica di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la scadenza del termine di due mesi a decorrere dalla data di trasmissione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.		
	6. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti informi le autorità competenti dello Stato membro di origine di ogni successiva modifica delle informazioni che devono essere comunicate in conformità del paragrafo 2. In siffatti casi, gli Stati membri assicurano il rispetto della procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.		
	7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante registrino nell'elenco o nel registro di cui all'articolo 9 i gestori di crediti autorizzati a prestare attività di gestione dei crediti nel loro territorio e le informazioni relative allo Stato membro di origine.		
Articolo 14.1 (Vigilanza dei gestori di crediti che prestano servizi transfrontalieri)	Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine esaminino e valutino la conformità su base continuativa del gestore di crediti che svolge attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante ai requisiti della presente direttiva.	Art. 114.9, comma 1 (Operatività transfrontaliera)	
Art. 14.2	2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine abbiano il potere di vigilare e indagare sui gestori di crediti, nonché di imporre loro sanzioni amministrative e di adottare provvedimenti correttivi in relazione ai requisiti della presente direttiva	Art. 114.11 (Vigilanza) Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti)	



	quando svolgono le loro attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante.		
Art. 14.3	3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino i provvedimenti adottati nei confronti del gestore di crediti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e, ove pertinente, dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.	Art. 114.12, comma 1, lett. b) (Scambio di informazioni e cooperazione)	
Art. 14.4	4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il gestore di crediti svolga attività di gestione dei crediti in uno Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine, cooperino strettamente nello svolgimento delle funzioni e dei compiti, in particolare in occasione di verifiche, indagini e ispezioni in loco.	Art. 114.12 (Scambio di informazioni e cooperazione)	
Art. 14.5	5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine nell'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente direttiva chiedano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante assistenza per lo svolgimento di un'ispezione in loco presso una succursale costituita nello Stato membro ospitante o nei confronti di un fornitore di servizi di gestione dei crediti nominato nello Stato membro ospitante. L'ispezione in loco presso una succursale o nei confronti di un fornitore di servizi di gestione dei crediti avviene conformemente al diritto dello Stato membro nel quale è effettuata.	Art. 114.11, comma 8 (Vigilanza)	
Art. 14.6	6. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano la facoltà di decidere le misure più appropriate da adottare, caso per caso, per soddisfare la richiesta di assistenza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine.	Art. 114.11, comma 8 (Vigilanza)	
Art. 14.7	7. Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono di condurre ispezioni in loco per conto delle autorità competenti dello Stato membro di origine, esse informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di origine dei risultati di tali ispezioni.	Art. 114.11, comma 9 (Vigilanza)	



Art. 14.8	8. Di loro iniziativa, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini con riguardo alle attività di gestione dei crediti realizzate nel loro territorio da un gestore di crediti autorizzato nello Stato membro di origine. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano immediatamente i risultati di tali verifiche, ispezioni e indagini alle autorità competenti dello Stato membro di origine.	Art. 114.11, comma 10 (Vigilanza)	
Art. 14.9	9. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano prove che un gestore di crediti che svolge attività di gestione dei crediti all'interno del loro territorio come previsto dall'articolo 13 violi le norme applicabili, compresi gli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, esse trasmettano tali prove alle autorità competenti dello Stato membro di origine e chiedano loro di adottare misure appropriate, fatti salvi i poteri di controllo, di indagine e sanzionatori, delle autorità competenti dello Stato membro ospitante nei confronti del gestore di crediti in base al diritto nazionale, segnatamente le norme applicabili al credito o al contratto di credito.	Art. 114.11, comma 11 (Vigilanza)	



Art. 14 (commi 10 e 11)	10. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine, abbiano prove che un gestore di crediti viola gli obblighi previsti nella presente direttiva o dalle norme nazionali applicabili al credito o al contratto di credito, esse trasmettano tali prove alle autorità competenti dello Stato membro di origine e chiedano loro di adottare misure appropriate, fatti salvi i poteri di controllo, di indagine e sanzionatori, delle autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.	Art. 114.11 (Vigilanza)	
	11. Gli Stati membri provvedono affinché, entro due mesi dalla richiesta di cui al paragrafo 9, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che hanno fornito le prove, informazioni relative a eventuali procedure amministrative o di altro tipo in rapporto alle prove fornite dallo Stato membro ospitante, oppure a sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi imposti al gestore di crediti, oppure una decisione motivata che indichi i motivi per cui non sono state prese misure. Se è stata avviata una procedura, le autorità competenti dello Stato membro di origine informano regolarmente le autorità competenti dello Stato membro ospitante circa l'avanzamento della procedura.		
Art. 14.12	12. In caso di continuazione della violazione, da parte di un gestore di crediti, delle norme applicabili, inclusi gli obblighi che gli sono imposti dalla presente direttiva, e dopo che le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno informato lo Stato membro di origine, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano la facoltà di imporre le opportune sanzioni amministrative e di adottare provvedimenti correttivi al fine di garantire l'osservanza della presente direttiva in una delle circostanze seguenti: a) nel caso in cui il gestore di crediti non abbia adottato alcuna misura adeguata ed efficace per porre rimedio alla violazione entro tempi ragionevoli; oppure	Art. 114.11, comma 11, 12, 13 (Vigilanza) Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti)	
	b) in un caso di urgenza che richieda un'azione immediata per far fronte a un serio rischio per gli interessi collettivi dei debitori.		



Articolo 15.1 (Diritto alle informazioni relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso)	Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono imporre le sanzioni amministrative e adottare i provvedimenti correttivi di cui al primo comma indipendentemente dalle sanzioni amministrative e dai provvedimenti correttivi già imposti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine. Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono vietare che il gestore di crediti che violi le norme applicabili, inclusi gli obblighi che gli sono imposti dalla presente direttiva, svolga ulteriori attività fintantoché l'autorità competente dello Stato membro di origine non abbia adottato una decisione adeguata o il gestore di crediti non abbia intrapreso azioni per porre rimedio alla violazione. 1. Gli Stati membri provvedono affinché un ente creditizio fornisca a un potenziale acquirente di crediti le informazioni necessarie relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso e, se del caso, alle garanzie reali, così da consentire al potenziale acquirente di crediti di effettuare la propria valutazione del valore dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato o del contratto di creditore derivanti dal contratto di trasferimento dei diritti di tale creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, assicurando nel contempo la protezione delle informazioni messe a disposizione dall'ente creditizio e della riservatezza dei dati commerciali.	Art. 114.4, comma 1 (Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione)	
Art. 15.2	2. Su base semestrale, gli Stati membri esigono che gli enti creditizi che trasferiscono a un acquirente di crediti i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o il contratto di credito deteriorato stesso, informino le autorità competenti dello Stato membro ospitante designate in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, della presente direttiva, e le	Art. 114.4, comma 2 (Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione)	



	autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), almeno di quanto segue: a) dell'identificativo della persona giuridica (LEI) dell'acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 o, laddove tale identificativo non esista:
	i) dell'identità dell'acquirente di crediti o dei membri dell'organo di direzione o di amministrazione dell'acquirente di crediti e delle persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale dell'acquirente di crediti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
	ii) dell'indirizzo dell'acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19;
	b) del saldo aggregato dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato trasferiti;
	c) del numero e dell'entità dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o dei contratti di credito deteriorato trasferito;
	d) se il trasferimento include i diritti del creditore derivanti da contratti di credito deteriorato, o i contratti di credito deteriorato stessi, conclusi con i consumatori e i tipi di attività a garanzia dei contratti di credito deteriorato, ove pertinente.
Art. 15.3	3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 possono chiedere agli enti creditizi di fornire le informazioni di cui a detto paragrafo su base trimestrale ogniqualvolta lo ritengano necessario, anche al fine di monitorare meglio un elevato numero di trasferimenti che potrebbero verificarsi durante un periodo di crisi. Art. 114.4, comma 3 (Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione)



Art. 15.4	4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunichino immediatamente le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, e qualsiasi altra informazione ritengano necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni e dei loro compiti in conformità della presente direttiva alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'acquirente di crediti.	Art. 114.12 (Scambio di informazioni e cooperazione)	
Art. 15.5	5. I paragrafi da 1 a 4 sono applicati in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.	Non necessaria (non prescrive un obbligo da recepire)	
Articolo 16.1 (Norme tecniche di attuazione per i modelli di dati)	1. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, al fine di fornire agli acquirenti di crediti informazioni dettagliate sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario per l'analisi, l'adeguata verifica (due diligence) finanziaria e la valutazione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso.	Non necessaria (non prescrive un obbligo da recepire)	
Dall'art. 16.2 all'art. 16.7	 L'ABE specifica nei progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo i campi di dati, precisando quali sono obbligatori, e il trattamento dei dati per le informazioni riservate di cui all'articolo 15, paragrafo 1. I progetti di norme tecniche di attuazione sono proporzionati alla natura e all'entità dei crediti e dei portafogli di crediti. Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, l'ABE prende in considerazione quanto segue: a) le pratiche di mercato esistenti nella condivisione dei dati tra acquirenti e venditori; b) il riscontro ricevuto dagli utenti in merito alla loro esperienza nell'utilizzo dei modelli esistenti dell'ABE per le operazioni sui crediti deteriorati; c) analoghi requisiti esistenti a livello di Stato membro; 	Non necessaria (non prescrive un obbligo da recepire)	



	 d) l'importanza di ridurre al minimo i costi di elaborazione per gli enti creditizi e gli acquirenti di crediti. 5. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1 entro il 29 settembre 2022. 		
	6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.		
	7. I modelli di dati sono utilizzati per le operazioni relative a crediti emessi a decorrere dal 10 luglio 2018 che diventano deteriorati dopo il 28 dicembre 2021. Per i crediti che hanno origine tra il 10 luglio 2018 e la data di entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi compilano il modello per i dati con le informazioni già a loro disposizione.		
Art. 16.8	8. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi applichino le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 6 anche al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, ad altri enti creditizi. I modelli di dati sono utilizzati dagli enti creditizi per la trasmissione di informazioni tra enti creditizi solo nei casi in cui vi sia un trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso.	Art. 114.4, comma 1 (Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione)	
Articolo 17.1 (Obblighi degli acquirenti di crediti)	1. Gli Stati membri provvedono affinché: a) l'acquirente di crediti che è domiciliato nell'Unione oppure ha la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell'Unione nomini un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di crediti deteriorato o allo stesso accordo di crediti deteriorato concluso con i consumatori;	Art. 114.3, comma 2 e 3 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	



b) laddove l'acquirente di crediti non sia domiciliato nell'Unione, oppure non abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell'Unione, il suo rappresentante designato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, nomini un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti, tranne nei casi in cui il rappresentante sia egli stesso un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti, per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di crediti deteriorato o allo stesso accordo di crediti deteriorato concluso con: i) persone fisiche, compresi i consumatori e i lavoratori indipendenti; ii) PMI quali definite all'articolo 2 dell'allegato della		
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (23). Gli Stati membri ospitanti possono estendere il requisito di cui al primo		
comma ad altri contratti di credito.		
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente di crediti non sia soggetto ad alcun requisito amministrativo aggiuntivo per l'acquisto di diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o dello stesso contratto di credito deteriorato oltre a quelli previsti dalle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva o dalle disposizioni pertinenti del diritto inteso alla protezione dei consumatori, del diritto contrattuale, civile o penale. Gli Stati membri provvedono affinché il pertinente diritto dell'Unione e nazionale concernente in particolare l'esecuzione dei contratti, la protezione dei consumatori, i diritti dei debitori, la concessione del credito, le norme relative al segreto bancario e il diritto penale continui ad applicarsi all'acquirente del credito al momento del trasferimento dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito o del contratto di credito stesso all'acquirente di crediti. Il livello di protezione previsto dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale nonché dalle norme in materia di insolvenza per i consumatori e	Art. 114.3, comma 2, ultimo periodo (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	
	non abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell'Unione, il suo rappresentante designato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, nomini un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti, tranne nei casi in cui il rappresentante sia egli stesso un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti, per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di crediti deteriorato o allo stesso accordo di crediti deteriorato concluso con: i) persone fisiche, compresi i consumatori e i lavoratori indipendenti; ii) PMI quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (23). Gli Stati membri ospitanti possono estendere il requisito di cui al primo comma ad altri contratti di credito. 2. Gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente di crediti non sia soggetto ad alcun requisito amministrativo aggiuntivo per l'acquisto di diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o dello stesso contratto di credito deteriorato oltre a quelli previsti dalle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva o dalle disposizioni pertinenti del diritto inteso alla protezione dei consumatori, del diritto contrattuale, civile o penale. Gli Stati membri provvedono affinché il pertinente diritto dell'Unione e nazionale concernente in particolare l'esecuzione dei contratti, la protezione dei consumatori, i diritti dei debitori, la concessione del credito, le norme relative al segreto bancario e il diritto penale continui ad applicarsi all'acquirente del credito al momento del trasferimento dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito o del contratto di credito stesso all'acquirente di crediti. Il livello di protezione previsto dal diritto dell'Unione e dal diritto	non abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell'Unione, il suo rappresentante designato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, nomini un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti, tranne nei casi in cui il rappresentante sia egli stesso un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti, per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di crediti deteriorato o allo stesso accordo di crediti deteriorato concluso con: i) persone fisiche, compresi i consumatori e i lavoratori indipendenti; ii) PMI quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (23). Gli Stati membri ospitanti possono estendere il requisito di cui al primo comma ad altri contratti di credito. 2. Gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente di crediti non sia soggetto ad alcun requisito amministrativo aggiuntivo per l'acquisto di diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o dello stesso contratto di credito deteriorato oltre a quelli previsti dalle disposizioni partinenti del diritto inteso alla protezione dei consumatori, del diritto contrattuale, civile o penale. Gli Stati membri provvedono affinché il pertinente diritto dell'Unione e nazionale concernente in particolare l'esecuzione dei contratti, la protezione dei consumatori, i diritti dei debitori, la concessione del credito, le norme relative al segreto bancario e il diritto penale continui ad applicarsi all'acquirente del credito al momento del trasferimento dei diritti del credito derivanti dal contratto di credito o del contratto di credito tetesso all'acquirente di credito al momento del trasferimento dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito o del contratto di credito tetesso all'acquirente di contratto di credito ne del diritto ne d



	forza del contratto di credito o del contratto di credito stesso all'acquirente di crediti, fatte salve le norme nazionali e internazionali in materia di cambiale e di vaglia cambiario.		
Art. 17.3	3. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali concernenti i registri dei crediti, inclusa la facoltà di chiedere informazioni agli acquirenti di crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso e alla sua esecuzione.	Art. 114.3 comma 7 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	In esercizio delle prerogative nazionali, la norma prevede che gli acquirenti di crediti partecipino alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia per il tramite del soggetto che svolge l'attività di recupero (Art. 114.3, comma 7).
Art. 17.4	4. Gli Stati membri possono autorizzare gli acquirenti di crediti a ricorrere a persone fisiche per gestire i contratti di credito che hanno acquistato. Tali persone fisiche sono soggette a un regime nazionale regolamentare e di vigilanza e non beneficiano della libertà prevista dalla presente direttiva di svolgere attività di gestione dei crediti in un altro Stato membro.	N/A Discrezionalità non esercitata	
Art. 17.5	5. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti nominato, o il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), rispetti, a nome dell'acquirente di crediti, gli obblighi imposti all'acquirente di crediti a norma del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 18 e 20. Qualora non sia nominato alcun gestore di crediti o soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), l'acquirente di crediti o il suo rappresentante restano soggetti a tali obblighi.	Art. 114.3 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	
	Gli Stati membri possono esigere che il gestore di crediti nominato, o il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), rispetti, a nome dell'acquirente di crediti, gli obblighi imposti all'acquirente di crediti a norma del diritto nazionale anche in relazione al paragrafo 3 del presente articolo.		
Articolo 18.1 e 18.2 (Ricorso a gestori di crediti o altri soggetti)	1. Se l'acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 nomina un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore trasferiti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, gli Stati membri esigono che l'acquirente di crediti o il suo rappresentante informino le autorità competenti del proprio Stato membro di origine dell'identità e dell'indirizzo del soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o del gestore di crediti,	Art. 114.3, commi 3 e 5 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	



	almeno alla data in cui inizia l'attività di gestione dei crediti. 2. Se l'acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 nomina un soggetto diverso da quello notificato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, ne informa le autorità competenti del suo Stato membro di origine al più tardi alla data di tale mutamento e indica l'identità e l'indirizzo del nuovo soggetto che ha designato per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore trasferiti in virtù di un contratto di credito deteriorato		
	o al contratto di credito deteriorato stesso.		
Art. 18.3	3. Gli Stati membri esigono che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'acquirente di crediti trasmettano senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, alle autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso e alle autorità competenti dello Stato membro di origine del nuovo gestore di crediti, le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2.	Art. 114.3, comma 8 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	
Articolo 19 (Rappresentante di un acquirente di crediti di un paese terzo)	1. Gli Stati membri dispongono che, in caso di conclusione del trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, l'acquirente del credito che non sia domiciliato nell'Unione oppure non abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell'Unione designi per iscritto un rappresentante che sia domiciliato nell'Unione oppure abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell'Unione. 2. Le autorità competenti si rivolgono al rappresentante di cui al paragrafo 1 in aggiunta all'acquirente di crediti o in vece di quest'ultimo in merito a tutte le questioni relative al rispetto su base continuativa della presente direttiva e detto rappresentante è pienamente responsabile	Art. 114.3, comma 3 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	
	dell'osservanza degli obblighi imposti all'acquirente di crediti ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.		
	·		
Articolo 20 (Trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un	1. Gli Stati membri provvedono affinché un acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 che trasferisce i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso informi le autorità	Art. 114.3, comma 3, lett. c) (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	



contratto di credito
deteriorato, o del
contratto di credito
deteriorato stesso,
da parte di un
acquirente di
crediti e
comunicazione alle
autorità
competenti)

competenti del suo Stato membro di origine su base biennale dell'identificativo della persona giuridica (LEI) del nuovo acquirente di crediti e, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 o, se tale identificativo non esiste, comunichi:

- a) l'identità del nuovo acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 o dei membri dell'organo di direzione o di amministrazione del nuovo acquirente di crediti o del suo rappresentante e delle persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale del nuovo acquirente di crediti o del suo rappresentante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
- b) l'indirizzo del nuovo acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19.

Inoltre, l'acquirente di crediti o il suo rappresentante comunicano alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine almeno gli elementi seguenti:

- a) il saldo aggregato dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o i contratti di credito deteriorato trasferito;
- b) il numero e l'entità dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o i contratti di credito deteriorato trasferito;
- c) se il trasferimento include i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, concluso con i consumatori e i tipi di attività a garanzia del contratto di credito deteriorato, ove pertinente.
- 2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 possono chiedere agli acquirenti di crediti o, se del caso, ai loro rappresentanti designati in conformità dell'articolo 19, di fornire le informazioni di cui a detto



	paragrafo su base trimestrale ogniqualvolta dette autorità competenti lo ritengano necessario, anche al fine di monitorare meglio un elevato numero di trasferimenti che potrebbero verificarsi durante un periodo di crisi.		
Art. 20.3	3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 trasmettano senza indebito ritardo le informazioni ricevute ai sensi di detti paragrafi alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e alle autorità competenti dello Stato membro di origine del nuovo acquirente di crediti.	Art. 114.3, comma 6, lett. b) (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza)	
Articolo 21.1 e 21.2 (Vigilanza da parte delle autorità competenti)	 Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di crediti e, se del caso, i fornitori di servizi di gestione dei crediti ai quali sono state esternalizzate attività di gestione dei crediti a norma dell'articolo 12 osservino le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva su base continuativa e provvedono affinché tali attività siano oggetto di un'adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine, intesa a valutare tale osservanza. Lo Stato membro ospitante d'origine di un acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 assicura che le autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano responsabili della vigilanza in relazione agli obblighi di cui all'articolo 10 e agli articoli da 17 a 20 nei confronti dell'acquirente di crediti o, se del caso, dei suoi rappresentanti designati in conformità dell'articolo 19. 	Art. 114.11 (Vigilanza)	Segnaliamo un refuso nel par. 2 della versione italiana della SMD
Art. 21.3	3. Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dello svolgimento di funzioni e compiti a norma delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.	Articoli 114.5 (Albo dei gestori di crediti in sofferenza), 114.6 (Autorizzazione), 114.11 (Vigilanza), 114.14 (Reclami e esposti) e 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti)	
Art. 21.4	4. Qualora gli Stati membri designino più autorità competenti a norma del paragrafo 3, essi stabiliscono i loro rispettivi compiti e designano una di	N/A La Banca d'Italia è l'unica autorità	



	esse come unico punto di contatto per tutti gli scambi e le interazioni necessari con le autorità competenti degli Stati membri di origine o degli Stati membri ospitanti.	competente ai sensi degli artt. 114.5 e 114.6	
Art. 21.5	5. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure adeguate per permettere alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 3 del presente articolo di ottenere da acquirenti di crediti o loro rappresentanti designati a norma dell'articolo 19, gestori di crediti, fornitori di servizi di gestione dei crediti a cui un gestore di crediti esternalizza attività di gestione dei crediti a norma dell'articolo 12, debitori e qualsiasi altra persona o autorità pubblica, le informazioni necessarie per provvedere a quanto segue: a) valutare la conformità su base continuativa ai requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva; b) indagare su eventuali violazioni di tali requisiti; c) imporre sanzioni amministrative e adottare provvedimenti correttivi in conformità delle disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 23.	Art. 114.11 (Vigilanza) Art. 114.13, comma 1 (Rinvio) Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti)	Il richiamo all'articolo 114.13 si giustifica alla luce del rinvio in esso contenuto all'articolo 52 del TUB che disciplina le comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti in favore della Banca d'Italia circa atti e/o fatti che possano costituire irregolarità e/o violazioni delle norme di riferimento.
Art. 21.6	6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma del paragrafo 3 siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative e dei poteri che permettano loro di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente direttiva.	N/A	
Articolo 22.1 e 22.2 (Ruolo e poteri di vigilanza delle autorità competenti)	1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine designate a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, godano di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, che permettano loro di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente direttiva, tra cui almeno: a) il potere di concedere o rifiutare un'autorizzazione a norma degli articoli 5 e 6;	Art. 114.6, commi 1 e 2 (Autorizzazione) Art. 114.11 (Vigilanza) Art. 114.13, comma 1 (Rinvio) Art. 114.14 (Reclami e esposti). Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti)	
	b) il potere di revocare un'autorizzazione a norma dell'articolo 8;		



	Ì
c) il potere di vietare qualsiasi attività di gestione di crediti;	
d) il potere di svolgere ispezioni in loco ed extra loco;	
e) il potere di imporre sanzioni amministrative e di adottare provvedimenti correttivi in conformità delle disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 23;	
f) il potere di sottoporre a revisione i contratti di esternalizzazione conclusi tra i gestori di crediti e i fornitori di servizi di gestione dei crediti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1;	
g) il potere di chiedere ai gestori di crediti di rimuovere membri del loro organo di direzione o di amministrazione qualora non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);	
h) il potere di chiedere ai gestori di crediti di modificare o aggiornare i loro dispositivi interni di governo societario e i loro meccanismi di controllo interno, al fine di garantire in modo efficace il rispetto dei diritti dei debitori in conformità delle leggi che disciplinano il contratto di credito;	
i) il potere di chiedere ai gestori di crediti di modificare o aggiornare le politiche da essi adottate per garantire il leale e diligente trattamento dei debitori e la registrazione e gestione dei reclami dei debitori;	
j) il potere di chiedere ulteriori informazioni concernenti il trasferimento dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso.	
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine designate a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, e dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato.	



	membro ospitante e da quello di origine, godano di tutti i poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni e dei compiti stabiliti dalla presente direttiva.		
Art. 22.3 Art. 22.4	 3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, applicando un approccio basato sui rischi, che il gestore di crediti soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da e) ad h). 4. Gli Stati membri determinano l'entità della valutazione di cui al 	Art. 114.6 (Autorizzazione) Art. 114.11 (Vigilanza)	Per il riferimento alla proporzionalità, cfr. Art. 114.11, comma 13.
	paragrafo 3, tenuto conto delle dimensioni, della natura, della portata e della complessità delle attività del gestore di crediti in questione.		
Art. 22.5 Art. 22.6	5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante o dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine, dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 3, su richiesta di una di tali autorità o qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine lo ritengano opportuno. I dettagli delle sanzioni amministrative o dei provvedimenti correttivi inflitti sono sempre trasmessi dalle autorità competenti dello Stato membro di origine alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e, ove pertinente, dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.	Art. 114.12 (Scambio di informazioni e cooperazione)	
	6. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante nonché dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro ospitante, si scambino tutte le informazioni necessarie per svolgere le funzioni e i compiti rispettivi, previsti dalla presente direttiva.	Art. 114.12 (Scambio di informazioni e cooperazione)	
Art. 22.7	7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine possano imporre al gestore di crediti, al fornitore di servizi di gestione dei crediti ovvero all'acquirente di crediti o al suo rappresentante, designato in conformità all'articolo 19, che non soddisfa i requisiti delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva di adottare sin dalle prime fasi tutte le azioni o le misure necessarie al fine di conformarsi a tali disposizioni.	Art. 114.11 (Vigilanza)	



Articolo 23.1, lett. a) (Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi)	Fatto salvo il loro diritto di imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi adeguati, applicabili almeno nelle situazioni seguenti: a) il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti dalle misure nazionali che recepiscono l'articolo 11 o conclude un contratto di esternalizzazione che viola le disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 12 o il fornitore di servizi di gestione dei crediti al quale sono state esternalizzate le attività	Art. 144, comma 1 e Artt. 139 e 140	
	di gestione dei crediti commette una grave violazione delle disposizioni legali applicabili, in particolare delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;		
Articolo 23.1, lett. b)	b) i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), non assicurano il rispetto dei diritti del debitore e la conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali;	art. 144, comma 1	
Articolo 23.1, lett.	c) la politica del gestore di crediti è inadeguata ai fini del corretto trattamento dei debitori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f);	art. 144, comma 1	
Articolo 23.1, lett. d)	d) le procedure interne del gestore di crediti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), non prevedono disposizioni per la registrazione e il trattamento dei reclami da parte dei debitori in conformità degli obblighi stabiliti nelle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;	art. 144, comma 1	
Articolo 23.1, lett. e)	e) l'acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 non comunica le informazioni previste dalle disposizioni nazionali che recepiscono gli articoli 18 e 20;	art. 144, comma 1	
Articolo 23.1, lett. f)	f) l'acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 non soddisfa il requisito previsto dalle disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 17;	art. 144, comma 1-ter	
Articolo 23.1, lett. g)	g) l'acquirente di crediti non soddisfa il requisito previsto dalle disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 19;	art. 144, comma 1-ter	
Articolo 23.1, lett. h)	h) un istituto di credito non comunica le informazioni previste nelle disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 15;	art. 144, comma 1	



Articolo 23.1, lett. i)	i) il gestore di crediti consente a una o più persone che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di diventare o rimanere membri del suo organo di direzione o di amministrazione;	art. 144, comma 1	
Articolo 23.1, lett. j)	j) il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti nelle misure nazionali che recepiscono l'articolo 24;	art. 144, comma 1	
Articolo 23.1, lett. k)	k) l'acquirente di crediti o, se del caso, il gestore di crediti o qualsiasi entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), non rispetta le disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 10;	art. 144. Comma 1	
Articolo 23.1, lett.	l) il gestore di crediti riceve e detiene fondi da debitori quando ciò non è consentito in uno Stato membro a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);	NA	Non c'è sanzione per l'art. 6(1)(b) SMD perché in Italia non sarà vietato ricevere e detenere fondi
Articolo 23.1, lett. m)	m) il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti nelle misure nazionali che recepiscono l'articolo 6, paragrafo 2.	art. 144, comma 1	
Articolo 23.2 e 23.3	2. Le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 1 sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e comprendono almeno:	Art. 144 e Art. 144-bis	
	a) la revoca dell'autorizzazione a svolgere le attività di gestore di crediti;		
	b) un ordine che impone al gestore di crediti o all'acquirente di crediti o, se del caso, al suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 di porre rimedio alla violazione, nonché di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;		
	c) sanzioni amministrative pecuniarie.		
	3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi siano effettivamente attuati.		
Art. 23.4	4. Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o di provvedimento correttivo e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte	Art. 144-quater e Art. 144, comma 8	I criteri sono già previsti nell'art. 144- quater non oggetto di modifica.



	le circostanze pertinenti, tra cui:		
	ie circostanze perunenti, tra cui:		
	a) la gravità e la durata della violazione;		
	b) il grado di responsabilità del gestore di crediti o dell'acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 responsabile della violazione;		
	c) la capacità finanziaria del gestore di crediti o dell'acquirente di crediti responsabile della violazione, anche con riferimento al fatturato complessivo della persona giuridica o al reddito annuo della persona fisica;		
	d) l'entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate a causa della violazione dal gestore di crediti o dall'acquirente di crediti o, se del caso, dal suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 responsabile della violazione, nella misura in cui tali profitti o perdite possano essere determinati;		
	e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;		
	f) il livello di cooperazione che il gestore di crediti o l'acquirente di crediti responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti delle autorità competenti;		
	g) precedenti violazioni da parte del gestore di crediti o dell'acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell'articolo 19 responsabile della violazione;		
	h) le effettive o potenziali conseguenze sistemiche della violazione.		
Art. 23.5	5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al	Art. 144-ter	



	paragrafo 2 ai membri dell'organo di direzione o di amministrazione e alle altre persone che, ai sensi della normativa nazionale, sono responsabili della violazione.		
Art. 23.6 e 23.7	6. Gli Stati membri provvedono affinché, prima di adottare qualsiasi decisione che imponga le sanzioni amministrative o i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti diano al gestore di crediti interessato, all'acquirente di crediti interessato o, se del caso, al suo rappresentante, designato in conformità dell'articolo 19, la possibilità di essere sentito.	Art. 145	Le garanzie citate sono già incluse nel TUB e, in particolare, nell'art. 145 TUB.
	7. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione che impone sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 sia motivata adeguatamente e soggetta al diritto di ricorso.		
Art. 23.8	8. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.	N/A	
Articolo 24 (Reclami)	Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di crediti istituiscano e mantengano procedure efficaci e trasparenti per il trattamento dei reclami da parte dei debitori.	Art. 114.14	
	2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di crediti trattino i reclami dei debitori a titolo gratuito e registrino i reclami stessi e le misure adottate per darvi seguito.		
	3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti istituiscano e pubblichino una procedura per la gestione dei reclami da parte dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti, i gestori di crediti e i fornitori di servizi di gestione dei crediti, e provvedono affinché siano trattati senza ritardo all'atto del ricevimento.		



Articolo 25 (Protezione dei	Il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva avviene	N/A	
dati personali)	conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.	La disposizione non reca obblighi di attuazione a carico degli Stati membri.	
Articolo 26	1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui agli	Art. 114.12 che a sua volta rinvia	
(Cooperazione tra autorità competenti)	articoli 8, 13, 14, 15, 18, 20 e 22, cooperino tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti o per l'esercizio dei poteri loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Tali autorità competenti coordinano inoltre le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza, nonché nell'applicazione di sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi nei casi transfrontalieri.	all'art. 7 TUB	
	2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti forniscano le une alle altre, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni richieste ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.		
	3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalla presente direttiva utilizzino dette informazioni unicamente nell'esercizio delle loro funzioni e dei compiti loro attribuiti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Lo scambio di informazioni tra autorità competenti è soggetto agli obblighi di segreto professionale quali previsti dall'articolo 76 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24).		
	4. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto professionale.		
	5. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare la cooperazione prevista dal presente articolo.		



	L'ABE facilita lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e ne promuove la cooperazione.		
Articolo 27, n. 1) (Modifiche della direttiva 2008/48/CE)	La direttiva 2008/48/CE è modificata come segue: 1) è inserito l'articolo seguente:	Art. 125-bis, commi 2, 3-bis, 3-ter e 3-quater (Contratti e comunicazioni)	
, , , , ,	«Articolo 11 bis		
	Informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di credito		
	Fatti salvi altri obblighi di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, prima di modificare i termini e le condizioni di un contratto di credito, il creditore comunichi al consumatore le informazioni seguenti:		
	a)una descrizione chiara delle modifiche proposte e, se del caso, della necessità del consenso del consumatore o delle modifiche introdotte per legge;		
	b)il calendario per l'attuazione delle modifiche di cui alla lettera a);		
	c)i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore a fronte delle modifiche di cui alla lettera a);		
	d) il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo;		
	e)il nome e l'indirizzo dell'autorità competente alla quale il consumatore può presentare il reclamo.»;		
Articolo 27, n. 2)	2) è inserito l'articolo il seguente:	Art. 125-decies (Inadempimento	
(Modifiche della		del consumatorie)	
direttiva 2008/48/CE)	«Articolo 16 bis		
2008/48/CL)	Morosità e misure di esecuzione		
	1. Gli Stati membri prescrivono ai creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate affinché si adoperino per esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di un procedimento di esecuzione. Tali misure di tolleranza tengono conto, tra l'altro, della situazione del consumatore e possono consistere, tra l'altro, in:		



			T
	a) il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito;		
	b)la modifica dei termini e delle condizioni esistenti di un contratto di credito, che può includere, tra l'altro:		
	i) l'estensione della durata del contratto di credito;		
	ii) il cambiamento della tipologia del contratto di credito;		
	iii)il differimento totale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo;		
	iv) la modifica del tasso di interesse;		
	v)la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti;		
	vi) rimborsi parziali;		
	vii) conversioni valutarie;		
	viii) la remissione parziale e il consolidamento del debito.		
	2. L'elenco delle potenziali misure di tolleranza di cui al paragrafo 1, lettera b), non pregiudica le norme stabilite dal diritto nazionale e non impone agli Stati membri di prevedere tutte queste misure nel loro diritto nazionale.		
	3. Gli Stati membri possono imporre che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti dall'inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell'inadempimento.		
	 Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento. In tal caso, gli Stati membri fissano un limite massimo per tali oneri.»; 		
Articolo 27, n. 3)	3) All'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	N/A	
(Modifiche della direttiva 2008/48/CE)	«1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite. Tuttavia, l'articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4, non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori.».		



A .: 1 20 4)		A . 420 ·	
Articolo 28, n. 1)	La direttiva 2014/17/UE è così modificata:	Art. 120-noviesdecies, commi 1, 3 e 4 (Disposizioni applicabili)	
(Modifiche della direttiva 2014/17/UE)	1) è inserito l'articolo seguente:	4 (Disposizioni applicabili)	
2014/17/02/	«Articolo 27 bis		
	Informazioni relative alla modifica dei termini e delle condizioni di un contratto di credito		
	Fatti salvi altri obblighi di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché, prima di modificare i termini e le condizioni di un contratto di credito, il creditore comunichi al consumatore le informazioni seguenti:		
	a)una descrizione chiara delle modifiche proposte e, se del caso, della necessità del consenso del consumatore o delle modifiche introdotte per legge;		
	b) il calendario per l'attuazione delle modifiche di cui alla lettera a);		
	c)i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore a fronte delle modifiche di cui alla lettera a);		
	d) il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo;		
	e)il nome e l'indirizzo dell'autorità competente alla quale il consumatore può presentare il reclamo.»;		
Articolo 28, n. 2)	2) l'articolo 28 è così modificato:	NA	Già presente in normativa primaria un
(Modifiche della direttiva	a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:		presidio (Art. 120-quinquiesdecies)
2014/17/UE)	«1. Gli Stati membri prescrivono ai creditori di dotarsi di politiche e procedure adeguate affinché si adoperino per esercitare, se del caso, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedure di escussione. Tali misure di tolleranza tengono conto, tra l'altro, della situazione del consumatore e possono consistere, tra l'altro, in:		
	a)un rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito;		
	b) una modifica dei termini e delle condizioni esistenti di un contratto di credito, che può includere, tra l'altro:		
	i) l'estensione della durata del contratto di credito;		



	 ii) il cambiamento della tipologia del contratto di credito; iii) il differimento totale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo; iv) la modifica del tasso di interesse; v)la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti; vi) rimborsi parziali; vii) conversioni valutarie; viii) la remissione parziale e il consolidamento del debito.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. L'elenco delle potenziali misure di tolleranza di cui al paragrafo 1, lettera b), non pregiudica le norme stabilite dal diritto nazionale e non impone agli Stati membri di prevedere tutte queste misure nel loro diritto nazionale.»; 		
Articolo 28, n. 3) (Modifiche della direttiva 2014/17/UE)	«Articolo 28 bis Cessione dei diritti acquisiti dal creditore o del contratto di credito stesso 1. In caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, il consumatore ha il diritto di far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all'indennizzo ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione. 2. Il consumatore è informato della cessione di cui al paragrafo 1, a meno che il creditore originario, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore.».	Art. 120-noviesdecies, comma 1 (Disposizioni applicabili)	
Articolo 29 (Comitato)	1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).	N/A L'articolo non reca obblighi di attuazione a carico dello Stato	



	2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.		
Articolo 30 (Valutazione)	1. Entro il 29 dicembre 2026 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale valutazione comprende almeno quanto segue:	N/A L'articolo non reca obblighi di attuazione a carico dello Stato	
	a) il numero di gestori di crediti autorizzati nell'Unione e il numero di gestori di crediti che forniscono i loro servizi in uno Stato membro ospitante;		
	b) il numero di diritti del creditore derivanti da contratti di credito deteriorato o di contratti di credito deteriorato acquistati da enti creditizi da acquirenti di crediti che siano domiciliati oppure abbiano la propria sede legale oppure, qualora a norma del loro diritto nazionale non abbiano una sede legale, la propria sede principale nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, o in uno Stato membro diverso da quello dell'ente creditizio o al di fuori dell'Unione europea;		
	c) una valutazione del rischio esistente di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato alle attività svolte da gestori di crediti e da acquirenti di crediti;		
	d) una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti ai sensi dell'articolo 26.		
	2. Se la valutazione individua problemi significativi in relazione al funzionamento della presente direttiva, la relazione illustra in che modo la Commissione intende affrontare i problemi individuati, ivi compresi le misure e i tempi dell'eventuale revisione.		
Articolo 31 (Clausola di riesame)	Fatte salve le prerogative legislative del Parlamento europeo e del Consiglio, entro il 29 dicembre 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che riguarda:	N/A L'articolo non reca obblighi di attuazione a carico dello Stato	



_	
	a) l'adeguatezza del quadro normativo per quanto riguarda l'eventuale introduzione di massimali sulle commissioni derivanti da inadempimento applicabili ai contratti di credito conclusi con:
	i) persone fisiche per fini connessi all'attività commerciale o professionale di tali persone fisiche;
	ii) le PMI quali definite all'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;
	iii) qualsiasi debitore, purché il credito sia garantito da una persona fisica o sia garantito da attività o beni appartenenti a tale persona fisica;
	b) aspetti pertinenti, comprese le potenziali misure di tolleranza, dei contratti di credito conclusi con:
	i) persone fisiche per fini connessi all'attività commerciale o professionale di tali persone fisiche;
	ii) le PMI, quali definite all'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;
	iii) qualsiasi debitore, purché il credito sia garantito da una persona fisica o sia garantito da attività o beni appartenenti a tale persona fisica;
	c) la necessità e la fattibilità di elaborare norme tecniche di attuazione o di regolamentazione o altri mezzi adeguati per introdurre formati comuni di segnalazione per le comunicazioni ai debitori ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e sulle misure di tolleranza.



	Ove opportuno, la relazione di cui al primo comma è corredata di una proposta legislativa.		
Articolo 32 (Recepimento)	Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 29 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.	Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)	
	2. Essi applicano le misure di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 30 dicembre 2023.		
	In deroga al primo paragrafo, i soggetti che già svolgono attività di gestione dei crediti in conformità del diritto nazionale al 30 dicembre 2023 sono autorizzati a continuare a svolgere tali attività di gestione dei crediti nel loro Stato membro di origine fino al 29 giugno 2024 o fino alla data in cui ottengono un'autorizzazione ai sensi della presente direttiva, se quest'ultima data è anteriore.		
	Gli Stati membri in cui sono già in vigore regimi equivalenti o più rigorosi rispetto a quelli stabiliti dalla presente direttiva in relazione alle attività di gestione dei crediti possono consentire ai soggetti che già svolgono attività di gestione dei crediti nell'ambito di tali regimi al 30 dicembre 2023 di essere automaticamente riconosciuti come gestori di crediti autorizzati dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.		
	3. Le misure di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.		
	4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.		
Articolo 33 (Entrata in vigore)	La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	N/A L'articolo non reca obblighi di	



		attuazione a carico dello Stato	
Articolo 34		N/A	
(Destinatari)	Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva	L'articolo non reca obblighi di	
		attuazione a carico dello Stato	

